

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 10

venerdì, 6 marzo 2015

Firenze

**Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

**E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

---

**SEZIONE I**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 27 febbraio 2015, n. 21

**Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.** *pag. 3*

---

LEGGI REGIONALI 3 marzo 2015, n. 22

**Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.** *" 9*

---

LEGGI REGIONALI 3 marzo 2015, n. 23

**Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004.** *" 54*

---

LEGGI REGIONALI 3 marzo 2015, n. 24

**Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009.** *" 57*

---

**ATTI DI PROGRAMMAZIONE****CONSIGLIO REGIONALE****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 11 febbraio 2015, n. 10

**Piano ambientale ed energetico regionale (PAER).** *" 59*

---



---

**SEZIONE III**

---

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 1

**Reiterazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 1 settembre 2014 (Disposizioni per l'attuazione della Circolare Orlando).** *" 62*

---

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2015, n. 21

**Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

## PREAMBOLO

## Capo I

Oggetto e finalità

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Definizioni

## Capo II

Attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative

Art. 4 - Piano per lo sport

Art. 5 - Osservatorio regionale

Art. 6 - Sistema informativo regionale dell'attività fisica

Art. 7 - Attività fisica in ambito scolastico e universitario

Art. 8 - Percorsi formativi

Art. 9 - Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 10 - Attività fisica in ambito socio-sanitario

## Capo III

Esercizio di impianti sportivi

Art. 11 - Esercizio di impianti sportivi

Art. 12 - Regolamento regionale

Art. 13 - Funzioni amministrative di controllo e vigilanza

## Capo IV

Modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali

Art. 14 - Soggetti affidatari

Art. 15 - Regolamento attuativo locale

Art. 16 - Convenzioni

Art. 17 - Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari

## Capo V

Disposizioni finali

Art. 18 - Clausola valutativa

Art. 19 - Norma finanziaria

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Norma finale

## PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c), e), i bis) e q), dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in considerazione del fondamentale ruolo rivestito dall'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per la promozione della salute dell'intera società toscana, ritiene necessario rinnovare e armonizzare in un'unica normativa le disposizioni relative all'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa, nonché quelle concernenti le modalità di affidamento degli impianti sportivi degli enti locali;

2. Si ritiene opportuno fornire una definizione di attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa, intendendo per essa il complesso di attività finalizzate, oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico e della socialità dell'individuo, valorizzandone in particolare gli aspetti sociali, salutistici ed etici;

3. La Regione Toscana, in considerazione della capillarità sul territorio toscano della presenza di impiantistica sportiva di proprietà degli enti locali, ritiene importante valorizzare il suo utilizzo in favore di tutta la collettività rinnovando le disposizioni relative alle modalità di affidamento di tale tipologia di impiantistica in modo da consentire la massima diffusione della pratica sportiva e ludico-motorio-ricreativa sul proprio territorio;

Approva la presente legge

## Capo I

Oggetto e finalità

## Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la promozione della

cultura e della pratica delle attività sportive, delle attività ludico-motorie-ricreative e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali della Regione Toscana.

2. L'attività sportiva e l'attività ludico-motoria-ricreativa sono di seguito denominate attività fisica.

3. La Regione, riconoscendo all'attività fisica un ruolo fondamentale per la promozione della salute della società toscana, persegue le seguenti finalità:

a) diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d'età;

b) pratica dell'attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;

c) incremento dei praticanti l'attività fisica;

d) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari;

e) contrasto al doping;

f) promozione dell'attività fisica per i diversamente abili finalizzata all'integrazione ed al recupero della motricità ed alla partecipazione sociale e culturale;

g) promozione dell'attività fisica quale strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità;

h) diffusione di opportunità legate all'attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;

i) diffusione sul territorio regionale di tutte le discipline sportive per fornire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;

l) valorizzazione del talento agonistico;

m) promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici;

n) realizzazione di impianti sportivi pubblici e la loro manutenzione, anche in sinergia fra pubblico e privato;

o) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;

p) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extrascolastico e degli impianti delle università;

q) promozione della ricerca scientifica e tecnologica in ambito sportivo;

r) promozione di azioni attuative delle politiche comunitarie in materia di attività fisica;

s) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali;

t) tutela e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;

u) organizzazione, diretta o indiretta, di iniziative o eventi di particolare rilevanza nel territorio regionale;

v) sviluppo e diffusione di centri museali e strutture di documentazione per la conoscenza della storia e della cultura dell'attività fisica;

z) realizzazione di indagini statistiche per la conoscenza e l'analisi del fenomeno sportivo.

4. La Regione persegue le finalità di cui al comma 3 attraverso le proprie strutture regionali, assicurando il concorso degli enti locali, nonché, previa intesa, con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI e con tutti gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.

5. Per l'attuazione di specifiche finalità in materia di istruzione e formazione la Regione può stipulare accordi con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con singole università e con agenzie e organismi formativi.

#### Art. 2

##### Obiettivi

1. La Regione riconosce nella pratica dell'attività fisica uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la salute e i corretti stili di vita della persona;

b) la formazione della persona e delle sue relazioni sociali;

c) la leale competitività;

d) l'inclusione sociale;

e) la prevenzione ed il superamento delle condizioni di disagio;

f) l'integrazione e la cooperazione tra le comunità;

g) la fruizione dell'ambiente urbano e naturale con criteri di sostenibilità;

h) la promozione del territorio;

i) lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato;

l) la valorizzazione degli impianti sportivi.

#### Art. 3

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP.

b) attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta

singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lettera a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

## Capo II

Attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative

### Art. 4

Piano per lo sport

1. Il piano per lo sport individua gli obiettivi, le tipologie di intervento e i relativi criteri generali per la loro attuazione, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e nell'ambito delle risorse definite con legge di bilancio. Il piano definisce in particolare:

a) indirizzi per il raccordo con la programmazione degli enti locali, in coerenza con l'articolo 5 della l.r. 1/2015, favorendo il concorso degli altri soggetti istituzionali e la partecipazione dei soggetti dell'associazionismo sportivo;

b) indirizzi e criteri per la definizione del fabbisogno di spazi, impianti ed attrezzature;

c) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario all'impiantistica sportiva, destinati agli enti locali, ad altri enti pubblici, nonché ai soggetti previsti dall'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003");

d) indirizzi e criteri per gli interventi di sostegno finanziario alle manifestazioni sportive, destinati ai soggetti di cui alla lettera c);

e) indirizzi e criteri per la definizione di strategie coordinate con gli enti locali per l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche del sistema di spazi, impianti ed attrezzature;

f) indirizzi e criteri di sostenibilità ambientale degli interventi di infrastrutturazione e di ottimizzazione delle condizioni di gestione;

g) indirizzi e criteri per la promozione di specifiche attività formative, di aggiornamento e di perfezionamento degli operatori dell'area dei servizi alla persona e degli addetti alla gestione delle strutture e degli impianti sportivi;

h) indirizzi e criteri per la redazione, l'individuazione ed il finanziamento dei progetti di attività a carattere regionale;

i) indirizzi per l'attività fisica per i diversamente abili;

l) indirizzi e criteri per lo sviluppo di sinergie con altri piani o programmi regionali.

2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano, sull'opportunità di un suo aggiornamento e sugli altri interventi realizzati in materia.

### Art. 5

Osservatorio regionale

1. Presso la struttura regionale competente per materia è costituito l'osservatorio regionale, di seguito denominato osservatorio.

2. L'osservatorio esercita le seguenti attività:

a) raccolta, coordinamento e scambio di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale in materia di attività fisica;

b) monitoraggio e verifica dell'efficacia degli strumenti messi in atto sul territorio regionale, ivi compresi quelli finalizzati alla diffusione e all'incremento dell'attività fisica;

c) implementazione e aggiornamento del sistema informativo regionale dell'attività fisica di cui all'articolo 6.

3. L'osservatorio si avvale dei dati e delle informazioni forniti dagli enti locali, nonché, previa intesa, dal CONI e dagli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

### Art. 6

Sistema informativo regionale dell'attività fisica

1. E' istituito il sistema informativo regionale dell'attività fisica, di seguito denominato sistema informativo, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sull'attività fisica.

2. Il sistema informativo si raccorda e coopera con il sistema informativo nazionale di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 ottobre 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento affari regionali, turismo e sport e il CONI, in materia di promozione della pratica sportiva.

3. Il sistema informativo è costituito da dati ed informazioni relativi in particolare a:

a) spazi, impianti e attrezzature per l'attività fisica;

b) persone praticanti l'attività fisica;

c) società, associazioni, organizzazioni sportive e operatori economici di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

4. L'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo sono curati tramite la raccolta di dati e di informazioni nella disponibilità degli enti locali, nonché mediante la collaborazione e la condivisione con gli altri soggetti pubblici e privati detentori di informazioni utili in materia di impianti e operatori del settore dell'attività fisica.

5. I dati e le informazioni inseriti nel sistema informativo sono resi disponibili mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell'ambito di apposita sezione dedicata all'attività fisica.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) tipologie di dati e di informazioni;

b) modalità e termini per la costituzione, l'implementazione e la gestione del sistema informativo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nella l.r. 54/2009;

c) motivi di inammissibilità, decadenza e revoca dei contributi regionali per i casi di mancato o incompleto invio dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti coinvolti.

#### Art. 7

##### Attività fisica in ambito scolastico e universitario

1. La Regione promuove iniziative volte a favorire e a sviluppare l'attività fisica all'interno del percorso scolastico e universitario.

2. A tal fine, previa intesa con i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, sono sviluppati progetti e programmi di interesse regionale e locale ai quali partecipano le istituzioni scolastiche e le università, anche con il contributo finanziario della Regione e di altri enti locali.

3. La Regione promuove altresì protocolli d'intesa per incentivare nella scuola primaria la pratica dell'attività fisica mediante l'impiego di laureati in scienze motorie, o titolari di titoli equipollenti, a supporto dell'insegnante di classe.

#### Art. 8

##### Percorsi formativi

1. La Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, promuove attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori dell'area dei servizi alla persona, correlate all'attività fisica, alla prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio e alla gestione degli impianti sportivi.

2. Di tali attività è data pubblicità sul sito web istituzionale della Regione Toscana nell'ambito di apposita sezione dedicata all'attività fisica.

#### Art. 9

##### Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La Regione promuove, d'intesa con le autorità militari e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'integrazione funzionale delle strutture pubbliche, civili e militari, di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica dell'attività fisica.

2. I percorsi formativi di cui all'articolo 8, sono aperti alla partecipazione del personale delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto delle loro autonome determinazioni.

#### Art. 10

##### Attività fisica in ambito socio-sanitario

1. La Regione, considerata la valenza sociale e sanitaria dell'attività fisica per la prevenzione della malattia, promuove l'integrazione degli interventi di cui alla presente legge con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b), d), e), f), g), h).

2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere previste forme di incentivazione e agevolazione per le visite medico-sportive.

#### Capo III

##### Esercizio di impianti sportivi

#### Art. 11

##### Esercizio di impianti sportivi

1. L'apertura e la gestione di impianti e strutture per l'esercizio dell'attività fisica sono assoggettate ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. Nella segnalazione l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 12, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

#### Art. 12

##### Regolamento regionale

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro



novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) requisiti per l'apertura e la gestione degli impianti e delle attrezzature per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature con esclusione di quelli riservati all'ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria;

c) requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti di cui alla lettera a), a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;

d) caratteristiche e livello di qualificazione dei servizi alle persone.

2. Dall'applicazione del regolamento regionale sono esclusi i locali dove si svolgono le seguenti attività:

a) discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motoria;

b) ballo e danza non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente.

#### Art. 13

##### Funzioni amministrative di controllo e vigilanza

1. I comuni verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature per l'attività ludico-motoria-ricreativa al regolamento regionale di cui all'articolo 12.

2. Il comune competente all'accertamento, qualora accerti difformità, stabilisce nella diffida un termine per l'adeguamento della struttura. In caso di mancato adeguamento è disposta la sospensione dell'attività.

3. La gestione di impianti per l'esercizio di attività ludico-motoria-ricreativa non conforme alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 12, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.500,00.

4. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria di cui al comma 3, è elevata ad un valore compreso fra euro 2.000,00 e euro 10.000,00 ed è disposta l'immediata sospensione dell'attività.

5. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative e al loro introito appartiene al comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.

6. Il comune per l'accertamento delle violazioni riguardanti le irregolarità degli impianti e delle attrezzature, si avvale delle strutture organizzative tecniche degli enti allo scopo deputati.

#### Capo IV

##### Modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali

#### Art. 14

##### Soggetti affidatari

1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

#### Art. 15

##### Regolamento attuativo locale

1. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;

d) durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all'articolo 14, comma 1;

e) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;

f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

g) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

l) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;

m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

2. Nel regolamento gli enti locali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica.

3. In assenza del regolamento, la selezione dei soggetti affidatari deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

#### Art. 16 Convenzioni

1. Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.

3. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.

4. La convenzione prevede la verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti dalle parti e le sanzioni in caso di inadempienza.

#### Art. 17 Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 90, comma 26, della l. 289/2002, gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici e degli impianti universitari, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola e dell'università, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regola-

mento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), con i soggetti individuati all'articolo 14, comma 1, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o l'università o in comuni confinanti.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo per l'utilizzo di cui al comma 1.

#### Capo V Disposizioni finali

#### Art. 18 Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Al tal fine, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente:

- a) lo stato della sottoscrizione delle intese con i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
- b) il processo di costituzione e di implementazione del sistema informativo di cui all'articolo 6.

3. A decorrere dal 2017, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che contiene dati e informazioni inerenti in particolare:

- a) interventi realizzati per la promozione dell'attività fisica finanziati dalla Regione, distinti per tipologia e per entità del finanziamento;
- b) eventuali interventi regionali realizzati per il sostegno finanziario all'impiantistica sportiva e per le manifestazioni sportive;
- c) distribuzione territoriale degli impianti e delle attrezzature per l'attività fisica;
- d) numero degli iscritti alle società ed alle associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 4;
- e) stima dei praticanti l'attività fisica.

4. Il Consiglio regionale utilizza gli esiti della valutazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3, per l'eventuale rimodulazione degli interventi regionali.

#### Art. 19 Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti, ai sensi della legislazione previgente, dal bilancio pluriennale 2015 – 2017.



2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 20  
Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);

b) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali).

Art. 21  
Norma finale

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 12, resta in vigore il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 "Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie");

2. Le convenzioni di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti locali, stipulate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza delle convenzioni stesse.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 27 febbraio 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.02.2015

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 19 novembre 2013, n. 287

**Proponenti:**

**Consiglieri** Marcheschi, Donzelli, Staccioli,

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 8 agosto 2014, n. 353

**Proponenti:**

**Consiglieri** Ferrucci, Giani, Spinelli, Naldoni, Morelli, Pugnalinì, Brogi, Matergi, Parrini, Pellegrinotti, Tortolini,

Lastri, De Robertis, Rossetti, Ruggeri, Remaschi, Boretti, Venturi, Bambagioni, Saccardi

**Proposta di legge della Giunta regionale** 20 ottobre 2014, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 22 ottobre 2014, n. 363

**Proponente:**

**Assessore** Stefania Saccardi

**Assegnate** alla 5<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 5 febbraio 2015

**Approvata** in data 10 febbraio 2015

**Divenuta** legge regionale 7/2015 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 22

**Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione

Art. 3 - Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione

Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni

Art. 5 - Città metropolitana di Firenze

Capo II  
Disposizioni per il trasferimento  
delle funzioni alla Regione

Art. 6 - Disposizioni generali

Art. 7 - Accordi per il trasferimento del personale

Art. 8 - Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali

Art. 9 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari

Art. 10 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi

Art. 11 - Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti

Art. 12 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni

### Capo III

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni

Art. 13 - Disposizioni generali

Art. 14 - Obbligo di esercizio associato

### Capo IV

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 15 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2011

Art. 16 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011

Art. 17 - Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 68/2011

Art. 18 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011

Art. 19 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011

Art. 20 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011

Art. 21 - Modifiche all'articolo 45 della l.r. 68/2011

Art. 22 - Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011

Art. 23 - Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

Art. 24 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011

Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 68/2011

Art. 26 - Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011

Art. 27 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 68/2011

Art. 28 - Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011

Art. 29 - Modifiche all'articolo 67 della l.r. 68/2011

Art. 30 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011

Art. 31 - Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011

Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 90 della l.r. 68/2011

Art. 33 - Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011

Art. 34 - Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011

Art. 35 - Modifiche all'articolo 99 della l.r. 68/2011

Art. 36 - Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

Art. 37 - Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011

### Capo V

Modifiche alle leggi regionali 32 /2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014

Art. 38 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32 /2002

Art. 39 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003

Art. 40 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005

Art. 41 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014

Art. 42 - Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 65/2014

Art. 43 - Inserimento dell'articolo 91 bis nella l.r. 65/2014

### Capo VI

Norme transitorie e finali

Art. 44 - Norma transitoria

Art. 45 - Entrata in vigore

Allegato A - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2

Allegato B - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alla città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5

Allegato C - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 68/2011

Allegato D - Sostituzione dell'allegato B della l.r. 68/2011

## PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2015;

Considerato quanto segue:

1. E' necessario, ai sensi della l. 56/2014, dettare norme per la Città metropolitana di Firenze e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province;

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi

e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione;

3. E' opportuno valorizzare la città metropolitana, al fine di rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono;

4. E' opportuno assicurare alle comunità locali la partecipazione alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;

5. E' necessario individuare puntualmente le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto di trasferimento ai comuni;

6. E' necessario che il fondamentale passaggio del processo di riordino, rappresentato dal trasferimento del personale alla Regione e dal contestuale trasferimento di funzioni, si realizzi con l'approvazione di apposite leggi regionali finalizzate a recepire il contenuto di specifici accordi e alla determinazione della spesa per il personale trasferito;

7. E' opportuno che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura della spesa per il personale trasferito, le risorse, ancora disponibili in bilancio, concernenti i trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento delle funzioni a esse già conferite;

8. E' necessario provvedere alle necessarie modifiche della l.r. 68/2011 allo scopo di adeguarla alla l. 56/2014 e alla sua attuazione al fine di valorizzare le unioni e le fusioni tra comuni, in particolare ridefinendo gli ambiti di dimensione territoriale adeguata rendendoli conformi alle zone distretto, stabilendo la concessione di contributi differenziati per le fusioni in ragione della popolazione, e disponendo nel senso di una maggiore integrazione fra i comuni per l'accesso ai contributi per le unioni;

9. Si prevede, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla l. 56/2014, che lo statuto dell'unione di comuni sia approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le modifiche successive siano approvate dal consiglio dell'unione. In particolare viene disciplinato, nell'ambito della competenza legislativa regionale, il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie che, si stabilisce, debbano essere approvate preventivamente dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti;

10. La Giunta regionale, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un protocollo d'intesa.;

11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo

alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

## Capo I Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell'istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.

3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.

4. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.

5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.

6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014 (Accordo tra il

Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n.12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge.

7. Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

#### Art. 2

##### Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

- a) le funzioni in materia di agricoltura;
- b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
- c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
- d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:

1) le funzioni già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione, e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge;

2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;

3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;

4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;

5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

6) le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

e) le funzioni in materia di energia, comprese le

funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;

f) le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;

g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).

2. Sono altresì oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'allegato A 2 ed all'allegato B 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione d'incidenza) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione ai sensi del comma 1.

3. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato.

4. Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).



5. Resta fermo l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico ai sensi degli articoli 83 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasferite alla Regione dalla data stabilita dall'articolo 9, comma 1.

#### Art. 3

##### Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione

1. La Regione, a seguito del trasferimento, esercita le funzioni di cui all'articolo 2, garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento.

2. Fino alla riforma della legislazione di settore ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione dei sindaci dei comuni appartenenti alla zona distretto di cui all'articolo 64, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), o agli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), anche in forma aggregata di area territoriale sub provinciale, provinciale o interprovinciale. Per la città metropolitana si applica l'articolo 5.

#### Art. 4

##### Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici;
- b) le funzioni in materia di sport;
- c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- d) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni sono trasferite ai comuni dalla data in cui decorre il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera c).

#### Art. 5

##### Città metropolitana di Firenze

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di

coordinamento dei comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l'attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione

2. E' istituita la Conferenza Regione – Città metropolitana, il cui funzionamento è disciplinato da protocollo d'intesa sottoscritto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze. In sede di Conferenza sono sancite le intese di cui ai commi 1 e 7, e sono resi i pareri di cui al comma 3, lettera a), e comma 6, dopo opportuna informativa.

3. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell'articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta;

b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;

c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza.

4. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni ai sensi del comma 3, lettera b), la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15, della l.r. 65/2014.



5. In materia di mobilità, la città metropolitana può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da quelle dell'articolo 2, comma 5.

6. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.

7. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana di Firenze collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi *online*.

8. Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le esercita a ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Firenze.

9. I comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011, l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.

10. L'esercizio da parte della città metropolitana delle funzioni comunali di cui ai commi 3, lettera b), 5 e 9 costituisce assolvimento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni a ciò tenuti, per la parte delle funzioni fondamentali medesime ivi indicate.

## Capo II

### Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione

#### Art. 6

##### Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma degli articoli 7 e 10, del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione e i

tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire.

3. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità con le quali sono stipulati gli accordi di cui agli articoli 7 e 10, nonché il termine previsto per la loro stipulazione. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

4. Le attività di ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, si svolgono nei termini previsti per la stipulazione degli accordi sul personale di cui all'articolo 7.

#### Art. 7

##### Accordi per il trasferimento del personale

1. Ai fini del trasferimento del personale, si provvede alla stipulazione di accordi tra Regione e province o città metropolitana previsti dal presente capo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

2. Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regionali e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all'esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.

3. La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento. Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l'esercizio della funzione trasferita, comprese le unità necessarie all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, è individuato a seguito di accordi tra le amministrazioni interessate, con riferimento al personale che svolgeva, in via esclusiva o prevalente, la funzione alla data di entrata in vigore della l. 56/2014. Gli accordi individuano altresì il personale di cui al comma 5.

4. Gli accordi tengono conto:

a) delle variazioni nel frattempo intervenute;

b) dell'esclusione dal trasferimento del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato dell'accordo della Conferenza unificata rep. atti n. 106/ CU dell'11 settembre 2014;

c) dei processi di riorganizzazione dell'ente cedente derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Detti processi di riorganizzazione possono essere attivati dall'ente cedente anche sulla base di accordi preliminari, volti a dare attuazione al piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta regionale;

d) in conformità con gli orientamenti definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei processi di mobilità in corso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

5. L'individuazione nominativa del personale afferente la funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità, fino al raggiungimento delle unità di cui al comma 3:

a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell'entrata in vigore della l. 56/2014;

b) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2014;

c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013 in via prevalente;

d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013.

6. Gli accordi di cui al comma 1, oltre al personale che esercita la funzione trasferita, individuano nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione.

7. Con gli accordi di cui al comma 1, è quantificato il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale, a tempo indeterminato, individuata negli accordi medesimi. Per costo annuo lordo si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e degli oneri per il nucleo familiare. È altresì quantificato il costo lordo di ciascuna unità con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2.

#### Art. 8

#### Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali

1. Dopo l'entrata in vigore della legge di cui all'ar-

ticolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell'ente di provenienza e della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il personale a tempo indeterminato trasferito confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino al termine dei relativi processi di riorganizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.

3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria, all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere trasferiti. Gli uffici della provincia e della città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

5. Gli uffici regionali competenti provvedono agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale trasferito a tempo indeterminato nei ruoli della Regione, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014. La Regione subentra negli altri contratti di lavoro.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in merito al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali; gli oneri di gestione restano a carico dell'ente di provenienza fino alla data di subentro stabilita dall'articolo 10, comma 15. Gli uffici regionali e gli uffici dell'ente di provenienza competenti possono sottoscrivere intese transitorie per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali.

7. Disposizioni organizzative della Regione possono prevedere il trasferimento di personale di cui al comma 6, presso gli uffici regionali con sede in Firenze, per quanto necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l'intero territorio regionale e di supporto generale di cui all'articolo 7, comma 6, ovvero prevedere l'assegnazione di personale presso diverso ufficio territoriale, per quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento di ogni ufficio territoriale. A tal fine, fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, l'eventuale assegnazione di personale

presso altre sedi della Regione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata dell'ente o a fronte di una disponibilità al cambio di sede di assegnazione, sulla base delle esigenze di servizio e delle condizioni personali previste dal d.p.c.m. 26 settembre 2014.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

9. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

10. Entro sessanta giorni dal trasferimento del personale, la Regione può procedere ad ulteriore riorganizzazione dell'ente con applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

#### Art. 9

##### Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari

1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

2. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima, ad eccezione delle entrate relative ai beni patrimoniali di cui all'articolo 10, comma 15. L'accordo di cui all'articolo 7, comma 1, individua le fonti delle entrate extratributarie e dei proventi e ne quantifica il relativo gettito. Le somme incassate dall'ente cedente, a valere su tali fonti di entrata dopo la data del trasferimento della funzione, sono riversate alla Regione entro trenta giorni. Le somme incassate nell'esercizio finanziario nel quale avviene il trasferimento della funzione sono ripartite in base al rateo di competenza. Spettano alle province le riscossioni sui residui attivi iscritti nel proprio bilancio, in base agli accordi di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla deter-

minazione della spesa per il personale trasferito. Per la copertura di detta spesa sono integralmente utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.

4. La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. A far data dal trasferimento del personale ai sensi del comma 1, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle amministrazioni provinciali nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro "CCNL" relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) incrementa le risorse della Regione Toscana già destinate alle medesime finalità.

7. Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.

8. Le amministrazioni cedenti riducono del medesimo importo complessivo le risorse di cui al comma 6 di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi.

9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

“legge finanziaria 2007”). La somma corrispondente di ciascuna delle province interessate non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.

10. Con il trasferimento del personale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 1, comma 96, lettera d), della l. 56/2014.

#### Art. 10

##### Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi

1. La Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante accordi, stipulati ai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano altresì nella titolarità delle province e della città metropolitana i progetti e le attività, in corso all’entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione. In particolare, i progetti e le attività connessi all’attuazione di programmi comunitari sono conclusi dalle province e dalla città metropolitana nei termini previsti dalla disciplina comunitaria, ivi comprese le attività volte alla con-

clusione dei progetti finanziati con i fondi del programma operativo Italia-Francia “Marittimo” anni 2007 – 2013. È fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8, 9 e 10, per le opere ivi indicate.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, restano nella disponibilità dei medesimi enti le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea. Gli enti locali interessati si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione o degli uffici territoriali, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all’articolo 7. Detti accordi individuano, sulla base della ricognizione delle attività che devono essere svolte e in relazione al loro contenuto:

a) le attività istruttorie o di supporto da compiere in favore degli uffici degli enti locali competenti all’adozione di provvedimenti finali, e che restano imputate a ogni effetto agli enti locali medesimi;

b) i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito o dall’ufficio territoriale, che operano a tal fine funzionalmente anche come ufficio dell’ente locale, operando sul relativo bilancio. Detti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati all’ente locale. Gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico dell’ente locale.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano alle opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), e ai procedimenti connessi alla loro realizzazione, limitatamente alle opere individuate nell’ambito della legge di cui all’articolo 9, comma 3. Per tali opere e procedimenti la successione della Regione nella titolarità della realizzazione dell’opera e del procedimento e nei connessi rapporti attivi e passivi decorre dalla data di trasferimento della funzione o dagli adempimenti specificati nella l.r. 35/2011. Il responsabile unico del procedimento (RUP), se trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 9, continua ad esercitare le sue funzioni, salvo successiva variazione. Diversamente, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano i casi di cessazione del RUP. La ricognizione dello stato di avanzamento delle opere di cui al presente comma è effettuata congiuntamente dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, e con specifico accordo possono essere individuate le modalità del trasferimento.

8. Nei casi in cui opera, in deroga, la successione nei confronti della Regione ai sensi del comma 7, restano fermi:



a) l'obbligo dell'ente locale di restituire alla Regione le somme dalla Regione medesima concesse e non ancora spese, per somme non spese intendendo quelle non ancora liquidate;

b) l'obbligo dell'ente locale di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da eventuale cofinanziamento dell'opera e quelle incassate da altri soggetti cofinanziatori, e non ancora spese;

c) l'obbligo dell'ente locale di corrispondere alla Regione le risorse per far fronte ai debiti per spese accessorie, scaduti ai sensi del comma 2 e non ancora pagati.

9. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 9, comma 3, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, comunicata al Consiglio regionale, individuare le opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011 già commissariate, per cui il trasferimento alla competenza regionale opera a partire dalla data di approvazione della stessa deliberazione. Per tali opere, la Giunta regionale può prevedere che il commissario continui a operare in nome e per conto della Regione, fatta salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di rideterminare il contenuto e la durata dell'incarico commissariale secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione succede nella titolarità della realizzazione dell'opera, nei connessi procedimenti e nei relativi rapporti attivi e passivi. Sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dal commissario in nome e per conto dell'ente originariamente sostituito. Alle suddette opere si applica quanto disposto dal comma 8.

10. Per le opere per le quali le province e la città metropolitana sono state individuate come soggetti attuatori o enti avvalsi in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2013"), dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e che ricadono nelle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, l'eventuale modifica del soggetto attuatore o dell'ente avvalso può essere sempre disposta ai sensi della medesima disciplina statale. Con la legge di cui all'articolo 9, comma 3, sono individuate le opere e i procedimenti connessi alla loro realizzazione per i quali, a seguito dell'eventuale modifica del soggetto attuatore o ente avvalso, si applica la medesima disciplina della

successione prevista dal comma 7, nonché le disposizioni di cui al comma 8.

11. Salvi i casi di cui al comma 6, le risorse incassate dalla provincia o dalla città metropolitana e non spese che, per effetto del trasferimento della funzione, spettano alla Regione, sono trasferite alla Regione medesima. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

12. Se una funzione oggetto di trasferimento risulta essere affidata dalla provincia o dalla città metropolitana ad altri enti locali, la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 2, individua il soggetto che conclude i procedimenti e gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in difformità dai rapporti instaurati.

13. Gli accordi di cui al comma 1, sono stipulati entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all'articolo 9, comma 1. Per l'individuazione dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali da trasferire si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 e le norme statali in materia. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16 che recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

14. Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del d.p.c.m. 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

15. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

16. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui al comma 13, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti. Il trasferimento dei beni mobili e immobili e la successione nei rapporti attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal subentro di cui al comma 14, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.



17. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti e nelle eventuali relative controversie.

#### Art. 11

##### Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all'articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa l.r. 61/2014.

2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 68/2011, in particolare per l'esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.

3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti alla programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020.

4. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l'attività di VIA, volte all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12

##### Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni

1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all'articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ai fini del trasferimento del personale, si consi-

dera prioritariamente il personale risultante dall'ultima comunicazione effettuata dall'unione di comuni a norma dell'articolo 40 della l.r. 68/2011. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, e articolo 9, commi da 5 a 10.

3. Per il trasferimento dei beni e dei rapporti attivi e passivi si applicano le medesime disposizioni previste dall'articolo 10 per le province e la città metropolitana.

4. La Regione procede alla rideterminazione dei trasferimenti alle unioni di comuni secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95 della l.r. 68/2011, riducendo detti trasferimenti della parte corrispondente alla spesa di personale trasferito o, in caso di mancato trasferimento, della quota indicata nelle citate disposizioni.

#### Capo III

##### Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni

#### Art. 13

##### Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra provincia e comuni. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente in forma associata, negli ambiti di dimensione adeguata di cui all'allegato A della l.r.

68/2011. Le funzioni di forestazione, di cui all'articolo 4, lettera d), si intendono trasferite ai soli comuni nel cui territorio dette funzioni non sono esercitate dalle unioni di comuni di cui all'articolo 12.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, le funzioni di cui all'articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

6. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono trasferite al comune capoluogo di provincia, e sono da esso esercitate su tutto il territorio della provincia medesima.

7. I comuni capoluoghi di provincia e i comuni obbligati possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

8. Nei casi previsti dai commi 4 e 6, si applicano, in quanto compatibili, e intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, i comuni capoluoghi o i comuni della conferenza di ambito di dimensione territoriale adeguata o dell'unione:

a) le disposizioni dell'articolo 7, ad eccezione del comma 3, primo periodo;

b) i principi di cui all'articolo 8, commi 5, 8 e 9. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano gli ulteriori aspetti del trasferimento e dell'organizzazione degli uffici;

c) i principi di cui all'articolo 9. La data di decorrenza del trasferimento è stabilita dalla legge di cui all'articolo 9, comma 3;

d) i principi di cui all'articolo 10, ad eccezione dei commi 5, 6, 8 e 17.

9. Nel caso previsto dal comma 6, l'accordo prevede comunque il trasferimento di personale ai comuni.

#### Art. 14

##### Obbligo di esercizio associato

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), la funzione è esercitata mediante convenzione tra tutti i comuni dell'ambito di dimensione territoriale adeguata ovvero mediante unione di comuni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011.

2. Per le funzioni di forestazione, nel caso in cui l'esercizio associato deve essere svolto ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011, l'individuazione delle modalità di esercizio associato,

nella conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011, spetta ai soli sindaci dei comuni cui la funzione è trasferita, e la convenzione di esercizio associato individua l'organo comune.

#### Capo IV

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68  
(Norme sul sistema delle autonomie locali)

#### Art. 15

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2011

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 68/2011 è abrogato.

#### Art. 16

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo.”.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:

a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;

b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:

1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione;

2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci

dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell'ambito.”.

#### Art. 17

Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 23 della l.r. 68/2011 è abrogato.

#### Art. 18

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'unione, previa deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale

della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma.”.

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, l'unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all'allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti.”.

#### Art. 19

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente periodo: “Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell'unione.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse .

3. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è abrogato.

#### Art. 20

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011, le parole: “al limite di cui all'articolo 32, comma 5, del TUEL” sono sostituite dalle seguenti: “al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell'unione”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente periodo: “I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza.”.

#### Art. 21

Modifiche all'articolo 45 della l.r.68/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 68/2011, le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse.

#### Art. 22

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011

1. I commi 7 e 9 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

#### Art. 23

Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 le

parole: “compreso in una stessa provincia o città metropolitana” sono soppresse, e le parole “alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “come risultante dai dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2011”.

2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: “, coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto”.

3. Il comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad aggiornare l’allegato A, a seguito delle modifiche apportate agli ambiti delle zone distretto ai sensi dell’articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005, a condizione che la modifica non comporti l’uscita dall’ambito di dimensione territoriale adeguata di comuni facenti parte di unioni di comuni già costituite in coerenza con l’ambito medesimo. La Giunta regionale provvede altresì a detto aggiornamento se lo richiede un comune non facente parte di unione di comuni e se la richiesta è finalizzata a inserire il comune nell’ambito corrispondente alla zona distretto di cui fa parte.

4. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

#### Art. 24

##### Modifiche all’articolo 55 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole: “fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane,” sono inserite le seguenti: “come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011,”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse.

3. Le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011, sono abrogate.

4. Il comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:”

“2. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un’unione di comuni cui partecipano comuni obbligati, tutti i comuni dell’unione sono tenuti almeno all’esercizio, mediante l’unione medesima, di due funzioni fondamentali.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 è abrogato.

6. Il comma 4 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“4. Se l’unione svolge per tutti i comuni obbligati all’esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l’approvazione degli atti fondamentali dell’ente e delle norme per l’organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati.”.

7. I commi 5 e 6 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

#### Art. 25

##### Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 56 della l.r. 68/2011 è sostituito con il seguente:

#### “Art. 56

##### Disposizioni speciali di settore

1. L’adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.

2. L’adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.

3. L’adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

4. L’adempimento dell’obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all’articolo 85 della l.r. 65/2010.”.

#### Art. 26

##### Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011

1. Il capo V del titolo III della l.r. 68/2011 è abrogato.

#### Art. 27

##### Modifiche all’articolo 62 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell’articolo 62 della l.r. 68/2011, le

parole: “dell’elezione degli organi del comune” sono sostituite con le seguenti: “di istituzione del nuovo comune”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 62 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Ferma restando l’applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all’articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell’obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all’articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell’articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007.”.

#### Art. 28

##### Modifiche all’articolo 64 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali;

c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all’allegato A.”.

2. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“1 quinques. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione non supera la popolazione che comporta l’esonero dall’esercizio associato di funzioni fondamentali.”.

#### Art. 29

##### Modifiche all’articolo 67 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 68/2011, le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse.

#### Art. 30

##### Modifiche all’articolo 82 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011, le parole: “comma 28” sono sostituite dalle seguenti: “comma 27”.

#### Art. 31

##### Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/2011

1. Dopo la lettera c) del comma 4 bis dell’articolo 83 della l.r. 68/2011, è aggiunta la seguente:

“c bis) sulla base di leggi regionali che hanno istituito comuni per fusione o incorporazione.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

“4 ter. La popolazione di cui all’allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati.”.

#### Art. 32

##### Sostituzione dell’articolo 90 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 90

##### Contributi alle unioni di comuni

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;  
 b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e, per le unioni il cui territorio coincide con l’ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui



all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:

a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;

b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei comuni partecipanti all'unione;

b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;

e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;

f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.

8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.

9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.

10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.

11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i

comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.

13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.

14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9.

15. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione.”.

#### Art. 33

Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “lettera c),” sono soppresse.

2. Il comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“9. Se è stato adottato il decreto di revoca ai sensi del comma 6, l'unione di comuni può essere riammessa ai contributi se, prima della scadenza del termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi, si verifica uno dei seguenti casi:

a) sussistono nuovamente le condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), non considerando le funzioni per le quali è stato adottato il decreto di revoca dei contributi;

b) l'unione di comuni ha richiesto una nuova verifica di effettività di una o più funzioni il cui mancato esercizio ha determinato l'adozione del decreto di revoca dei contributi e l'esito della verifica ha accertato l'effettivo esercizio associato.”.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

“9 bis. Il contributo è altresì revocato se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte l'unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011.”.

4. Il comma 11 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è abrogato.

#### Art. 34

Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011

1. Il comma 7 dell'articolo 92 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“7. L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente. Dopo il primo contributo, i successivi sono concedibili solo se l'unione ha trasmesso la relazione dalla quale risulta che le risorse concesse l'anno precedente sono state impegnate almeno per il 75 per cento, con esclusione delle spese per il personale dipendente degli enti attuatori.”.

#### Art. 35

Modifiche all'articolo 99 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 68/2011 è abrogato.

#### Art. 36

Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

1. La rubrica dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie”.

2. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l'esercizio di almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2015; nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre.”.

3. Dopo il comma 7 quater dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2016, il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante la convenzione che risulta stipulata alla data di entrata in vigore del presente comma, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nell'ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 55. Se il comune, ai fini dell'adeguamento di un determinato esercizio associato all'ambito di appartenenza,

stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l'efficacia di quest'ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall'atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all'articolo 56, per i quali resta ferma l'osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate.”.

4. Dopo il comma 7 quinquies dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7 quinquies, secondo periodo.”.

#### Art. 37

Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011

1. L'allegato A alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

2. L'allegato B alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato D alla presente legge.

#### Capo V

Modifiche alle leggi regionali 32/2002,  
67/2003, 41/2005, 65/2014,

#### Art. 38

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

“5 bis. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, la quale si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.”.

#### Art. 39

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale

29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“5. Alle opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza si applica l'articolo 12 quinquies, comma 7, della l.r. 91/1998.”

#### Art. 40

Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005

1. Il comma 4 octies dell'articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è abrogato.

#### Art. 41

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: “lettera b” sono aggiunte le seguenti: “e articolo 91, comma 7, lettera b”.

#### Art. 42

Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 88 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 88 bis

Disposizioni particolari per l'approvazione  
del piano di indirizzo territoriale

1. La proposta del PIT e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta.”.

#### Art. 43

Inserimento dell'articolo 91 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 91 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 91 bis

Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in  
luogo dei comuni. Direttive ai comuni  
per i piani operativi

1. La città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di

pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15.

2. Ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza di cui all'articolo 95.”.

Capo VI  
Norme transitorie e finali

Art. 44  
Norma transitoria

1. Fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, prevista dalla presente legge, le province e la città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza a norma dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014.

2. Fino all'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 4, le funzioni medesime continuano ad essere svolte dalle province.

Art. 45  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 marzo 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.02.2015

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 19 gennaio 2015, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 21 gennaio 2015, n. 402

**Proponente:**

**Assessore** Vittorio Bugli

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 24 febbraio 2015

**Approvata** in data 25 febbraio 2015

**Divenuta** legge regionale 13/2015 (atti del Consiglio)

SEGUONO ALLEGATI

## ALLEGATO A

**Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2:**

## A) AGRICOLTURA

Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

Legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice).

Legge Regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG)

Legge Regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali.)

Legge Regionale 05 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione).

Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.)

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico).

Legge Regionale 06 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4.6.1997 n. 143)

Legge Regionale 09 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.)

Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

Legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA")

Legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.)

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana.)

Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.)

Legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali.)

Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.)

Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.)

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.)

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano) - art. 4 e 5



Legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).

Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

## **B) CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE**

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Legge Regionale 03 gennaio 1995 , n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.)

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.)

## **C) ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro)

Articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET..

## **D) AMBIENTE**

1) Funzioni già esercitate dalla Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

2) Funzioni in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e degli abitati costieri e di demanio idrico:

legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

3) Funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria:

legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la qualità dell'aria ambiente)

art. 21 comma della legge regionale 1 dicembre 1998, n.88 ( Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

4) Funzioni in materia di inquinamento acustico:

legge regionale 1 dicembre 1998, n. 98 (Norme in materia di inquinamento acustico), ad esclusione delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 2bis, concernenti la viabilità provinciale.

5) Funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

l.r. 20/2006 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

articolo 20 della l.r. 88/98 (comprese le funzioni di cui all'articolo 109 del D.lgs. 152/2006)

6) Funzioni di autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Articolo 72-bis della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

**E) ENERGIA**

legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)

articolo 29 della l.r 88/1998

**F) OSSERVATORIO SOCIALE**

**G) VIABILITA' REGIONALE**

Articolo 23 della l.r. 88/1998, limitatamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera h) della presente legge.

## ALLEGATO B

**Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5:****A) TURISMO**

Articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), con esclusione delle lettere b) ed e).

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET.

**B) SPORT**

Legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

**C) TENUTA DEGLI ALBI REGIONALI DEL TERZO SETTORE**

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).

Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

**D) FORESTAZIONE**

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

## ALLEGATO C

**Sostituzione dell'allegato A della l.r. 68/2011****ALLEGATO A - AMBITI DI DIMENSIONE TERRITORIALE ADEGUATA  
Provincia di Arezzo****AMBITO 1**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Bibbiena	12.284
Castel Focognano	3.239
Castel San Niccolò	2.739
Chitignano	933
Chiusi della Verna	2.058
Montemignaio	576
Ortignano Raggiolo	878
Poppi	6.196
Pratovecchio Stia	6.011
Talla	1.130
	<b>36.044</b>

**AMBITO 2**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Bucine	10.033
Castelfranco Piandiscò	10.518
Castiglion Fibocchi	2.218
Cavriglia	9.458
Laterina	3.541
Loro Ciuffenna	5.892
Montevarchi	23.971
Pergine Valdarno	3.218
San Giovanni Valdarno	16.890
Terranuova Bracciolini	12.302
	<b>98.041</b>

**AMBITO 3**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Castiglion Fiorentino	13.166
Cortona	22.495
Foiano della Chiana	9.348
Lucignano	3.615
Marciano della Chiana	3.422
	<b>52.046</b>

**AMBITO 4**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Anghiari	5.672
Badia Tedalda	1.091
Caprese Michelangelo	1.516
Monterchi	1.822
Pieve Santo Stefano	3.190
Sansepolcro	16.108
Sestino	1.421
	<b>30.820</b>

**AMBITO 5**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Arezzo	98.144
Capolona	5.428
Civitella in Val di Chiana	9.111
Monte San Savino	8.743
Subbiano	6.299
	<b>127.725</b>



**Provincia di Firenze****AMBITO 6**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Bagno a Ripoli	25.403
Barberino Val d'Elsa	4.351
Figline e Incisa Valdarno	23.124
Greve in Chianti	13.886
Impruneta	14.667
Londa	1.827
Pelago	7.509
Pontassieve	20.529
Reggello	16.076
Rignano sull'Arno	8.600
Rufina	7.382
San Casciano in Val di Pesa	16.883
San Godenzo	1.231
Tavarnelle Val di Pesa	7.675
	<b>169.143</b>

**AMBITO 7**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Capraia e Limite	7.298
Castelfiorentino	17.489
Cerreto Guidi	10.364
Certaldo	15.935
Empoli	46.541
Fucecchio	22.785
Gambassi Terme	4.900
Montaione	3.776
Montelupo Fiorentino	13.653

Montespertoli	13.195
Vinci	14.105
	<b>170.041</b>

**AMBITO 8**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Calenzano	16.637
Campi Bisenzio	42.929
Fiesole	13.990
Lastra a Signa	18.960
Scandicci	49.765
Sesto Fiorentino	47.742
Signa	17.451
Vaglia	5.065
	<b>212.539</b>

**AMBITO 9**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Barberino di Mugello	10.461
Borgo San Lorenzo	17.854
Dicomano	5.670
Firenzuola	4.828
Marradi	3.257
Palazzuolo sul Senio	1.188
Scarperia e San Piero	11.968
Vicchio	8.117
	<b>63.343</b>

**Provincia di Grosseto****AMBITO 10**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Arcidosso	4.313
Castel del Piano	4.671
Castell' Azzara	1.601
Cinigiano	2.662
Roccalbegna	1.099
Santa Fiora	2.702
Seggiano	1.004
Semproniano	1.144
	<b>19.196</b>

**AMBITO 11**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Campagnatico	2.498
Castiglione della Pescaia	7.076
Civitella Paganico	3.136
Grosseto	78.630
Roccastrada	9.378
Scansano	4.534
	<b>105.252</b>

**AMBITO 12**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Capalbio	4.066
Isola del Giglio	1.418
Magliano in Toscana	3.633
Manciano	7.259
Monte Argentario	12.556

Orbetello	14.705
Pitigliano	3.870
Sorano	3.596
	<b>51.103</b>

**AMBITO 13**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Follonica	21.479
Gavorrano	8.660
Massa Marittima	8.614
Monterotondo Marittimo	1.414
Montieri	1.147
Scarlino	3.699
	<b>45.013</b>

## Provincia di Livorno

**AMBITO 14**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Campo nell'Elba	4.553
Capoliveri	3.763
Marciana	2.208
Marciana Marina	1.946
Porto Azzurro	3.826
Portoferraio	11.641
Rio Marina	2.235
Rio nell'Elba	1.170
	<b>31.342</b>

**AMBITO 15**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Bibbona	3.209
Casale Marittimo	1.084
Castagneto Carducci	8.462
Castellina Marittima	1.985
Cecina	27.992
Guardistallo	1.254
Montescudaio	1.958
Riparbella	1.631
Rosignano Marittimo	31.752
Santa Luce	1.737
	<b>81.064</b>



**AMBITO 16**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Campiglia Marittima	13.220
Piombino	34.419
San Vincenzo	7.023
Sassetta	533
Suvereto	3.142
	<b>58.337</b>

**AMBITO 17**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Capraia Isola	394
Collesalveti	16.707
Livorno	157.052
	<b>174.153</b>

## Provincia di Lucca

**AMBITO 18**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Camaiore	32.083
Forte dei Marmi	7.660
Massarosa	22.330
Pietrasanta	24.179
Seravezza	13.238
Stazzema	3.318
Viareggio	61.857
	<b>164.665</b>

**AMBITO 19**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Bagni di Lucca	6.207
Barga	10.125
Borgo a Mozzano	7.227
Coreglia Antelminelli	5.232
Camporgiano	2.285
Careggine	584
Castelnuovo di Garfagnana	6.059
Castiglione di Garfagnana	1.860
Fabbriche di Vergemoli	820
Fosciandora	621
Galliciano	3.882
Minucciano	2.221
Molazzana	1.127
Pescaglia	3.645
Piazza al Serchio	2.458
Pieve Fosciana	2.418

San Romano in Garfagnana	1.459
Sillano Giuncugnano	1.150
Vagli Sotto	991
Villa Collemantina	1.363
	<b>61.734</b>

**AMBITO 20**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Altopascio	15.072
Capannori	44.898
Lucca	87.200
Montecarlo	4.454
Porcari	8.604
Villa Basilica	1.700
	<b>161.928</b>

**Provincia di Massa - Carrara**

**AMBITO 21**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Aulla	11.284
Bagnone	1.926
Casola in Lunigiana	1.003
Comano	755
Filattiera	2.361
Fivizzano	8.267
Fosdinovo	4.971
Licciana Nardi	4.955
Mulazzo	2.566
Podenzana	2.142
Pontremoli	7.633
Tresana	2.085
Villafranca in Lunigiana	4.730
Zeri	1.201
	<b>55.879</b>

**AMBITO 22**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Carrara	64.689
Massa	68.856
Montignoso	10.226
	<b>143.771</b>

**Provincia di Pisa****AMBITO 23**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Castelnuovo di Val di Cecina	2.290
Montecatini Val di Cecina	1.820
Monteverdi Marittimo	778
Pomarance	5.845
Volterra	10.689
	<b>21.422</b>

**AMBITO 24**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Calci	6.409
Cascina	43.833
Crespina Lorenzana	5.325
Fauglia	3.592
Orciano Pisano	635
Pisa	85.858
San Giuliano Terme	31.103
Vecchiano	12.366
Vicopisano	8.479
	<b>197.600</b>

**AMBITO 25**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Bientina	7.766
Buti	5.773
Calcinaia	11.684
Capannoli	6.213
Casciana Terme Lari	12.566



Chianni	1.457
Lajatico	1.376
Palaia	4.572
Peccioli	4.939
Ponsacco	15.237
Pontedera	28.061
Santa Maria a Monte	12.847
Terricciola	4.511
	<b>117.002</b>

**AMBITO 26**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Castelfranco di Sotto	12.904
Montopoli in Val d'Arno	11.167
San Miniato	27.585
Santa Croce sull'Arno	14.061
	<b>65.717</b>

**Provincia di Prato****AMBITO 27**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Cantagallo	3.102
Carmignano	13.991
Montemurlo	17.908
Poggio a Caiano	9.626
Prato	185.456
Vaiano	9.821
Vernio	6.012
	<b>245.916</b>

**Provincia di Pistoia****AMBITO 28**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Abetone	687
Agliana	16.792
Cutigliano	1.561
Marliana	3.201
Montale	10.682
Pistoia	89.101
Piteglio	1.797
Quarrata	25.378
Sambuca Pistoiese	1.680
San Marcello Pistoiese	6.672
Serravalle Pistoiese	11.517
	<b>169.068</b>

**AMBITO 29**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Buggiano	8.735
Chiesina Uzzanese	4.479
Lamporecchio	7.583
Larciano	6.418
Massa e Cozzile	7.786
Monsummano Terme	20.767
Montecatini Terme	19.674
Pescia	19.435
Pieve a Nievole	9.460
Ponte Buggianese	8.771
Uzzano	5.690
	<b>118.798</b>

**Provincia di Siena****AMBITO 30**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Abbadia San Salvatore	6.557
Castiglione d'Orcia	2.453
Montalcino	5.145
Piancastagnaio	4.176
Radicofani	1.151
San Quirico d'Orcia	2.680
	<b>22.162</b>

**AMBITO 31**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Asciano	7.228
Buonconvento	3.182
Castellina in Chianti	2.863
Castelnuovo Berardenga	8.787
Chiusdino	1.877
Gaiole in Chianti	2.758
Monteriggioni	9.264
Monteroni d'Arbia	8.744
Monticiano	1.505
Murlo	2.388
Radda in Chianti	1.693
Rapolano Terme	5.129
San Giovanni d'Asso	898
Siena	52.839
Sovicille	9.935
	<b>119.090</b>

**AMBITO 32**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Cetona	2.845
Chianciano Terme	7.058
Chiusi	8.836
Montepulciano	14.237
Pienza	2.141
San Casciano dei Bagni	1.637
Sarteano	4.741
Sinalunga	12.476
Torrita di Siena	7.357
Trequanda	1.339
	<b>62.667</b>

**AMBITO 33**

<b>Comune</b>	<b>Popolazione residente al Censimento 2011</b>
Casole d'Elsa	3.886
Colle di Val d'Elsa	21.256
Poggibonsi	28.952
Radicondoli	931
San Gimignano	7.677
	<b>62.702</b>



## ALLEGATO D

## Sostituzione dell'allegato B della l.r. 68/2011

La classificazione del territorio montano ai fini regionali, di seguito rappresentata a fini ricognitivi, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 2005, n. 493, nella quali sono indicate le superfici comunali interessate e le conseguenti planimetrie con delimitazione dei territori.

Provincia di Arezzo Comune	Comuni estinti per fusione al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
ANGHIARI		13.068	13.068		5.859
AREZZO		38.463	16.525		1.898
BADIA TEDALDA		11.913	11.913		1.188
BIBBIENA		8.645	8.645		12.220
CAPOLONA		4.737	3.022		4.151
CAPRESE MICHELANGELO		6.679	6.679		1.633
CASTEL FOCOGNANO		5.665	5.665		3.291
CASTELFRANCO PIANDISCO'	CASTELFRANCO DI SOPRA	3.761	2.362	551	2.751
	PIAN DI SCO'	1.845	853	416	947
		<b>5.606</b>	<b>3.215</b>	<b>967</b>	<b>3.698</b>
CASTEL SAN NICCOLO'		8.318	8.318		2.803
CASTIGLION FIBOCCHI		2.570	1.330	279	93
CASTIGLION FIORENTINO		11.129	3.798		1.711
CAVRIGLIA		6.091	852		121
CHITIGNANO		1.472	1.472		979
CHIUSI DELLA VERNA		10.237	10.237		2.181
CORTONA		34.245	15.932		2.760
LORO CIUFFENNA		8.675	8.675		5.672
MONTEMIGNAIO		2.607	2.607		586
MONTERCHI		2.876	2.876		1.830
ORTIGNANO RAGGIOLO		3.647	3.647		848
PIEVE SANTO STEFANO		15.586	15.586		3.267
POPPI		9.706	9.706		6.095
PRATOVECCHIO STIA	PRATOVECCHIO	7.550	7.550		3.113
	STIA	6.274	6.274		2.981
		<b>13.824</b>	<b>13.824</b>		<b>6.094</b>
SANSEPOLCRO		9.150	9.150		15.980
SESTINO		8.054	8.054		1.458
SUBBIANO		7.821	7.821		6.146
TALLA		6.020	6.020		1.169

Provincia di Firenze Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
BARBERINO DI MUGELLO		13.324	13.324		10.406
BORGO SAN LORENZO		14.617	14.617		17.350
CALENZANO		7.692	658		127
DICOMANO		6.175	6.175		5.387
FIESOLE		4.207	30		0
FIGLINE E INCISA VALDARNO	FIGLINE VALDARNO	7.163	530		0
	INCISA IN VAL D'ARNO	2.652	0		0
		<b>9.815</b>	<b>530</b>		<b>0</b>
FIRENZUOLA		27.212	27.212		4921
GREVE IN CHIANTI		16.899	10.987		6.844
LONDA		5.940	5.940		1.832

MARRADI		15.410	15.410		3.394
PALAZZUOLO SUL SENIO		10.893	10.893		1.234
PELAGO		5.485	3.692	709	6.395
PONTASSIEVE		11.438	4.897	3.896	9.893
REGGELLO		12.125	5.321	3.093	10.456
RUFINA		4.564	4.564		7.382
SAN GODENZO		9.925	9.925		1.256
SCARPERIA E SAN PIERO	SCARPERIA	7.939	7.939		7.438
	SAN PIERO A SIEVE	3.663	3.663		4.065
		<b>11.602</b>	<b>11.602</b>		<b>11.503</b>
SESTO FIORENTINO		4.901	427		99
VAGLIA		5.694	5.694		5.073
VICCHIO		13.890	13.890		7.956

Provincia di Grosseto Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
Comune					
CASTEL DEL PIANO		6.793	3.113	940	4.357
CASTELL'AZZARA		6.443	6.443		1.678
CINIGIANO		16.136	2.472	5.328	1.958
CIVITELLA PAGANICO		19.271	10.260	2.324	1.353
MANCIANO		37.272	37.272		7.292
MASSA MARITTIMA		28.347	28.347		8.805
MONTE ARGENTARIO		6.041	6.041		12.865
MONTEROTONDO MARITTIMO		10.250	10.250		1.275
MONTIERI		10.825	10.825		1.221
PITIGLIANO		10.298	10.298		4.025
ROCCALBEGNA		12.485	12.485		1.197
ROCCASTRADA		28.440	9.525	5.534	5.285
SANTA FIORA		6.296	6.296		2.808
SCANSANO		27.329	12.319	5.879	3.413
SEGGIANO		4.941	4.941		970
SEMPRONIANO		8.209	8.209		1.207
SORANO		17.435	17.435		3.740

Provincia di Livorno Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
CAMPO NELL'ELBA		5.574	5.574		4.427
CAPOLIVERI		3.963	3.963		3.627
CAPRAIA ISOLA		1.920	1.920		386
MARCIANA		4.530	4.530		2.245
MARCIANA MARINA		579	579		1.929
PORTO AZZURRO		1.335	1.335		3.452
PORTOFERRAIO		4.803	4.803		12.013
RIO MARINA		1.950	1.950		2.192
RIO NELL'ELBA		1.678	1.678		1.174
SASSETTA		2.657	2.657		549

Provincia di Lucca Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
BAGNI DI LUCCA		16.464	16.464		6.547
BARGA		6.644	6.644		10.092
BORGO A MOZZANO		7.238	7.238		7.312
CAMAIORE		8.469	2.320	3.229	3.302

CAMPORGIANO		2.706	2.706		2.310
CAPANORI		15.640	2.959		751
CAREGGINE		2.444	2.444		619
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA		2.852	2.852		6.010
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA		4.864	4.864		1.886
COREGLIA ANTELMINELLI		5.284	5.284		5.094
FABBRICHE DI VERGEMOLI	FABBRICHE DI VALLICO	1.552	1.552		528
	VERGEMOLI	2.729	2.729		348
		<b>4.281</b>	<b>4.281</b>		<b>876</b>
FOSCIANDORA	1.982	1.982		651	
GALLICANO	3.067	3.067		3.858	
GIUNCUGNANO	1.892	1.892		501	
LUCCA	18.540	2.184		1.996	
MINUCCIANO	5.699	5.699		2.363	
MOLAZZANA	3.165	3.165		1.155	
PESCAGLIA	7.032	7.032		3.791	
PIAZZA AL SERCHIO	2.716	2.716		2.504	
PIEVE FOSCIANA	2.874	2.874		2.373	
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	2.603	2.603		1.415	
SERAVEZZA	3.936	3.936		13.218	
SILLANO GIUNCUGNANO	GIUNCUGNANO	1.892	1.892		501
	SILLANO	6.210	6.210		739
		<b>8.102</b>	<b>8.102</b>		<b>1.240</b>
STAZZEMA	8.070	8.070		3.319	
VAGLI SOTTO	4100	4.100		1.039	
VILLA BASILICA	3.648	3.648		1.775	
VILLA COLLEMANDINA	3.478	3.478		1.366	

Provincia di Massa-Carrara Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
AULLA		5.993	5.993		10.723
BAGNONE		7.367	7.367		1.949
CARRARA		7.137	3.282		6.112
CASOLA IN LUNIGIANA		4.205	4.205		1.074
COMANO		5.464	5.464		753
FILATTIERA		4.885	4.885		2.381
FIVIZZANO		18.080	18.080		8.853
FOSDINOVO		4.869	4.869		4.805
LICCIANA NARDI		5.583	5.583		4.917
MASSA		9.390	5.269		5.275
MONTIGNOSO		1.668	614		1.815
MULAZZO		6.239	6.239		2.559
PODENZANA		1.717	1.717		2.039
PONTREMOLI		18.251	18.251		7.939
TRESANA		4.400	4.400		2.067
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA		2.949	2.949		4.705
ZERI		7.351	7.351		1.280

Provincia di Pisa Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
BUTI		2.305	1.051	871	2.415
CALCI		2.512	1.149	837	1.476
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA		8.879	8.879		2.373

MONTECATINI VAL DI CECINA		15.532	15.532		1.901
MONTEVERDI MARITTIMO		9.834	9.834		739
POMARANCE		22.809	22.809		6.158
VOLTERRA		25.233	25.233		11.183

Provincia di Pistoia Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
ABETONE		3.122	3.122		695
CUTIGLIANO		4.386	4.386		1.621
MARLIANA		4.299	4.299		3.142
MONTALE		3.205	1.912		1.826
PESCIA		7.908	5.781		2.356
PISTOIA		23.673	13.182		9.556
PITEGLIO		4.999	4.999		1.834
SAMBUCA PISTOIESE		7.745	7.745		1.693
SAN MARCELLO PISTOIESE		8.470	8.470		6.917

Provincia di Prato Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
CANTAGALLO		9.544	9.544		2.930
MONTEMURLO		3.064	1.587	256	313
VAIANO		3.410	1.862	943	3.242
VERNIO		6.319	6.319		5.939

Provincia di Siena Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
ABBADIA SAN SALVATORE		5.893	5.893		6.682
CASTIGLIONE D'ORCIA		14.188	14.188		2.484
CETONA		5.319	2.777	547	2.061
CHIANCIANO TERME		3.651	1.169		562
CHIUSDINO		14.177	2.111	3.970	1.876
GAIOLE IN CHIANTI		12.903	5.657		871
MONTALCINO		24.365	8.128		221
MONTEPULCIANO		16.566	1.438		787
MONTICIANO		10.940	10.940		1.541
PIANCASTAGNAIO		6.966	6.966		4.136
RADDA IN CHIANTI		8.060	4.188		712
RADICOFANI		11.849	11.849		1.200
RADICONDOLI		13.255	13.255		1.006
SAN CASCIANO DEI BAGNI		9.189	9.189		1.699
SARTEANO		8.532	6.536	341	3.417

**Comuni facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché comuni già facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008"), e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della l.r. 37/2008 (articolo 84, comma 2):**

ABBADIA SAN SALVATORE, ABETONE, ANGIARI, ARCIDOSSO, AULLA, BADIA TEDALDA, BAGNONE, BARBERINO DI MUGELLO, BARGA, BIBBIENA, BORGO A MOZZANO, BORGO SAN LORENZO, CAMAIORE, CAMPO NELL'ELBA, CAMPORGIANO, CANTAGALLO, CAPANNORI, CAPOLIVERI, CAPOLONA, CAPRAIA ISOLA, CAPRESE MICHELANGELO, CAREGGINE, CASOLA IN LUNIGIANA, CASOLE D'ELSA, CASTEL DEL PIANO, CASTEL FOCIGNANO, CASTEL SAN NICCOLO', CASTELFRANCO DI SOPRA (1), CASTELL'AZZARA, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA, CASTIGLIONE FIBOCCHI, CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, CASTIGLIONE D'ORCIA, CETONA, CHIANCIANO TERME, CHITIGNANO, CHIUSDINO, CHIUSI DELLA VERNA, CINIGIANO, COMANO, COREGLIA ANTELMINELLI, CUTIGLIANO, DICOMANO, FABBRICHE DI VALLICO (2), FILATTIERA, FIRENZUOLA, FIVIZZANO, FOSCIANDORA, FOSDINOVO, GALLICIANO, GIUNCUGNANO (5), ISOLA DEL GIGLIO, LICCIANA NARDI, LONDA, LORO CIUFFENNA, LUCCA, MANCIANO, MARCIANA, MARCIANA MARINA, MARLIANA, MARRADI, MASSA MARITTIMA, MINUCCIANO, MOLAZZANA, MONTALCINO, MONTALE, MONTECATINI VAL DI CECINA, MONTEMIGNAIO, MONTEMURLO, MONTEPULCIANO, MONTERCHI, MONTEROTONDO MARITTIMO, MONTEVERDI MARITTIMO, MONTICIANO, MONTIERI, MONTIGNOSO, MULAZZO, MURLO, ORTIGNANO RAGGIOLO, PALAZZUOLO SUL SENIO, PELAGO, PESCAGLIA, PESCIA, PIAN DI SCO' (1), PIANCASTAGNAIO, PIAZZA AL SERCHIO, PIENZA, PIEVE FOSCIANA, PIEVE SANTO STEFANO, PITEGLIO, PITIGLIANO,

PODENZANA, POMARANACE, PONTASSIEVE, PONTREMOLI, POPPI, PORTO AZZURRO, PORTOFERRAIO, PRATOVECCHIO (3), RADICOFANI, RADICONDOLI, REGGELLO, RIO MARINA, RIO NELL'ELBA, ROCCALBEGNA, ROCCASTRADA, RUFINA, SAMBUCA PISTOIESE, SAN CASCIANO DEI BAGNI, SAN GODENZO, SAN MARCELLO PISTOIESE, SAN PIERO A SIEVE (4), SAN QUIRICO D'ORCIA, SAN ROMANO IN GARFAGNANA, SANSEPOLCRO, SANTA FIORA, SARTEANO, SASSETTA, SCANSANO, SCARPERIA (4), SEGGIANO, SEMPRONIANO, SERAVEZZA, SESTINO, SILLANO (5), SORANO, SOVICILLE, STAZZEMA, STIA (3), SUBBIANO, TALLA, TRESANA, VAGLIA, VAGLI SOTTO, VAIANO, VERGEMOLI (2), VERNIO, VICCHIO, VILLA BASILICA, VILLA COLLEMANDINA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, VOLTERRA, ZERI.

1. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con l.r. 32/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Castelfranco Piandiscò per fusione dei comuni originari.
2. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con l.r. 43/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Fabbriche di Vergemoli per fusione dei comuni originari.
3. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con l.r. 70/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Pratovecchio Stia per fusione dei comuni originari.
4. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con l.r. 67/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Scarperia e San Piero per fusione dei comuni originari.
5. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2014, con l.r. 71/2014 che ha istituito dal 1° gennaio 2015 il comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei comuni originari.

**Altri comuni già facenti parte di comunità montana in periodi precedenti all'entrata in vigore della l. 244/2007, rientrando il proprio territorio integralmente o parzialmente nell'ambito della comunità:**

Arezzo, Bagni di Lucca, Buti, Calci, Calenzano, Carrara, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Paganico, Cortona, Fiesole, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Massa, Monte Argentario, Pistoia, Radda in Chianti, Sesto Fiorentino.

---

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle ll.rr. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"),

al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

[Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67](#)

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41](#)

[Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68](#)

[Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65](#)

---

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 23

**Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 74/2004  
 Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 74/2004  
 Art. 3 - Modifiche alla rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004  
 Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 74/2004  
 Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 74/2004  
 Art. 6 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 74/2004  
 Art. 7 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 74/2004  
 Art. 8 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 74/2004  
 Art. 9 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 74/2004  
 Art. 10 - Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 74/2004  
 Art. 11 - Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 74/2004  
 Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 117, comma quarto, e l'articolo 122 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposi-

zioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015");

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 74/2004, in applicazione delle fattispecie di incandidabilità stabilite dallo Stato, cita le norme statali in materia, il cui richiamo necessita una riformulazione puntuale in considerazione dei recenti interventi normativi;
2. L'articolo 2 dell'allegato 4 del d.lgs. 104/2010 ha ridotto da quindici ad otto giorni dalle elezioni l'affis-

sione del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni;

3. Il comma 501 dell'articolo 1 della l. 190/2014, modificando il comma 1 dell'articolo 5 della l. 165/2004, ha disposto che "le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio";

4. In seguito all'introduzione del voto di preferenza all'interno della l.r. 51/2014, è opportuno modificare i limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi di liste con importi comunque inferiori a quelli previsti dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario);

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 21 della l. 108/1968, nello stabilire la divisione delle spese fra Stato e Regione nel caso di coincidenza, rispettivamente, di elezioni regionali con le elezioni comunali e di elezioni regionali con le elezioni politiche, presuppongono un medesimo ufficio elettorale che adempie allo svolgimento di entrambe le consultazioni;

6. Anche in osservanza dell'articolo 7, comma 1, del d.l. 98/2012 convertito dalla l. 111/2011, la Regione, ove possibile, indice le elezioni regionali lo stesso giorno che lo Stato stabilisce per le elezioni comunali o politiche, anche al fine di conseguire risparmi di spesa come previsto dal comma 501 dell'articolo 1 della l. 190/2014;

7. Nei comuni in cui si svolgono elezioni comunali o politiche e regionali resta ferma la disciplina di cui alla l. 95/1989;

8. Nei comuni in cui si svolgono soltanto elezioni regionali, si vuole favorire la nomina di scrutatori degli uffici elettorali di sezione degli idonei a tale ufficio ed iscritti nel relativo albo, che si trovano in stato di disoccupazione o in condizioni di disagio;

9. L'articolo 10 della presente legge inserisce l'articolo 14 bis nella l.r. 74/2004 in svolgimento delle competenze legislative regionali residuali, dal momento che tutti gli oggetti che non rientrano nel sistema di elezione possono essere riconducibili alla competenza residuale della Regione, con l'effetto per questa di essere soggetta ai soli limiti generali annoverati dal primo comma dell'articolo 117 della Costituzione; l'articolo 10 detta, inoltre, nuovi criteri di scelta degli scrutatori senza interferire sulle competenze stabilite dall'articolo 6 della l. 95/1989;

10. In considerazione della necessità di applicazione immediata delle nuove norme, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 74/2004

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"), sono aggiunte le seguenti: "per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio come previsto dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione)".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 74/2004, dopo le parole: "stabilisce il numero" sono aggiunte le seguenti: "minimo e".

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 74/2004

1. Nel secondo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 74/2004 le parole: "previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e dal" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 74/2004 è sostituita dalla seguente:

"d) in entrambi i casi di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014, la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare o al singolo componente del gruppo misto cui fa riferimento la lista presentata, qualora il partito o movimento si sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 51/2014. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata nell'ipotesi di partito o movimento, indipendentemente da quando costituito, la cui lista presenti simbolo o denominazione non immediatamente riconducibili a quelli utilizzati dal gruppo consiliare di cui si attesta l'espressione."

Art. 3

Modifiche alla rubrica della sezione IV  
del capo I della l.r. 74/2004

1. Alla rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004 la parola: "provinciali" è sostituita dalla seguente: "circostrizionali".



## Art. 4

## Modifiche all'articolo 5 della l.r. 74/2004

1. Al numero 1 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 74/2004 le parole: "previste dall'articolo 15, comma 1, della l. 55/1990, ovvero" sono soppresse.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di candidati".

## Art. 5

## Modifiche all'articolo 6 della l.r. 74/2004

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 74/2004 la parola: "provinciali" è sostituita dalle seguenti: "circoscrizionali".

## Art. 6

## Modifiche all'articolo 7 della l.r. 74/2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 74/2004 le parole: "il quindicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo".

## Art. 7

## Modifiche all'articolo 8 della l.r. 74/2004

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 74/2004 le parole: "e il simbolo" sono soppresse.

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 è soppresa.

## Art. 8

## Modifiche all'articolo 11 della l.r. 74/2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 74/2004 le parole: "delle coalizioni e di ciascun gruppo di liste" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 74/2004 le parole: "ai gruppi e alle coalizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alle coalizioni e ai gruppi di".

## Art. 9

## Modifiche all'articolo 14 della l.r. 74/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circoscrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 30.000,00, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente

nella circoscrizione, secondo quanto risulta dall'ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00."

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:

"2. Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura."

3. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 le parole: "1,2 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1 euro".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:

"5 bis. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5."

## Art. 10

## Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 74/2004

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis  
Criteri di scelta degli scrutatori

1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), scegliendo, preferibilmente, fra i seguenti soggetti:

a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004;

b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi della dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al comune, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), un'autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a) e b).”.

#### Art. 11

Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 74/2004

1. La rubrica del capo II della l.r. 74/2004 è sostituita dalla seguente: “Spese e criteri di scelta degli scrutatori degli uffici elettorali”.

#### Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 marzo 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.02.2015

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 5 febbraio 2015, n. 403

**Proponenti:**

**Consiglieri** Manneschi, Spinelli, Ferrucci

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 20 febbraio 2015

**Approvata** in data 24 febbraio 2015

**Divenuta** legge regionale 12/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informa-

tico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

#### Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 24

**Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012);

Considerato quanto segue:

1. La recente modifica apportata alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), in merito alla

selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell'Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell'opposizione), ha stabilito un criterio prioritario di scelta basato sull'esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, rinviando, quanto alle modalità di definizione di detto criterio, ad una successiva deliberazione consiliare proposta dall'Ufficio di presidenza;

2. Ad una rinnovata valutazione, si reputa opportuno modificare la disposizione in questione definendo direttamente con legge, al fine di garantire l'unicità della fonte normativa, le modalità per l'attuazione del sopracitato criterio che resta confermato;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'art. 49 bis della l.r. 1/2009

1. L'articolo 49 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituito dal seguente:

“Art. 49 bis

Criteri prioritari di selezione del personale

1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, è individuato prioritariamente, con le modalità di cui al presente articolo, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale in servizio presso le segreterie di cui al comma 1, alla data di scadenza del quinquennio della legislatura e non appartenente al ruolo regionale.

3. L'elenco reca per ogni nominativo:

- a) dati anagrafici;
- b) titoli di studio;
- c) anzianità di servizio maturata presso le segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari;
- d) qualifiche ricoperte nel corso del servizio svolto;
- e) ulteriori esperienze lavorative;
- f) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall'interessato.

4. Nella legislatura successiva, i gruppi e gli organismi politici consiliari individuano il personale delle proprie segreterie all'interno dell'elenco, fino ad esaurimento dello stesso, per una quota non inferiore al 50 per cento del finanziamento a loro disposizione ai sensi

dell'articolo 49, comma 4 bis, e della normativa statale ivi richiamata.

5. La disposizione del comma 4, non si applica ai gruppi composti da un solo consigliere, né ai singoli componenti del gruppo misto, per i quali il finanziamento disponibile non consente di individuare più di una unità di personale di segreteria.

6. In caso di cessazione anticipata della legislatura, l'elenco è formato alla data di cessazione della legislatura.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 marzo 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.02.2015

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 24 febbraio 2015, n. 411

**Proponenti:**

**Consiglieri** Ferrucci, Gazzarri, Sgherri

**Approvata** in data 24 febbraio 2015

**Divenuta** legge regionale 11/2015 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)

**ATTI DI PROGRAMMAZIONE****CONSIGLIO REGIONALE****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 11 febbraio 2015, n. 10

**Piano ambientale ed energetico regionale (PAER).****IL CONSIGLIO REGIONALE**

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e, in particolare, l'articolo 3 che prevede che il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nelle materie relative all'ambiente e all'energia;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale) e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 3, che definisce la disciplina transitoria, prevedendo che i procedimenti di elaborazione degli strumenti di programmazione, avviati prima dell'entrata in vigore della stessa l.r. 44/2013, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) che all'articolo 32, comma 1, lettera 1), prevede l'abrogazione della l.r. 44/2013 e all'articolo 29, comma 2, prevede che i procedimenti di elaborazione di piani e programmi, già avviati alla data della sua entrata in vigore, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore) che ha modificato, tra le altre, la l.r. 14/2007;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011 n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale" e dell'articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza");

Considerata la decisione della Giunta regionale 27 giugno 2011, n. 2 (Modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65);

Considerato che con la l.r. 52/2011 si è provveduto a modificare, oltre che la sopracitata l.r. 14/2007, le leggi di settore in materia di energia ed aree protette, individuando il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) come strumento di programmazione al cui interno confluiscono i contenuti del piano regionale di azione ambientale (PRAA), del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e i contenuti della programmazione in materia di biodiversità e aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);

Considerato che l'articolo 3, comma 3, della l.r. 14/2007, prevede che le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica, nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, rispettivamente, dal piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) e dal piano regionale di gestione dei rifiuti (PRB) di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Visto che i due sopracitati piani, PRQA e PRB, in quanto piani di settore, sono considerati atti di governo del territorio qualora producano effetti territoriali o

comportino variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica e, pertanto, risultano entrambi sottoposti, diversamente dal PAER, all'iter previsto dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Preso atto che dalle materie disciplinate dal PAER restano escluse le politiche in materia di qualità dell'aria ambiente, di rifiuti e di bonifiche;

Considerati gli indirizzi di legislatura espressi nell'ambito delle politiche in materia ambientale dal programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 – 2015, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 29 giugno 2011 n. 49;

Considerato che l'entrata in vigore del PAER consentirà alla Regione Toscana di dotarsi di uno strumento aggiornato per affrontare la nuova programmazione nazionale e la nuova programmazione comunitaria per il ciclo 2014 – 2020, consentendo di definire, attraverso uno strumento unitario, le politiche regionali in materia di ambiente ed energia;

Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;

Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, che fissa al 2020 gli obiettivi relativamente allo sviluppo di fonti rinnovabili, all'efficienza energetica ed alla riduzione dei consumi;

Considerato che il PAER fa propria la strategia comunitaria al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e contrastare i cambiamenti climatici attraverso la diffusione della green economy;

Visto che, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea in materia di energie rinnovabili, è stato approvato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) a cui è seguito il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012 (Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome, c.d. burden sharing) ;

Visto che il d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010 prevede, al punto 17.2, che "le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la Regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnato";

Preso atto che le sopracitate linee guida nazionali del d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, di cui all'allegato 3, paragrafo 17, riportano l'obiettivo di tale strumento, volto non già a rallentare il procedimento di autorizzazione unica, bensì ad offrire ai potenziali produttori un quadro di riferimento certo e chiaro per orientare le scelte localizzative degli impianti di produzione e specificano che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve dunque configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei suddetti impianti, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

Considerato che i mutamenti del clima producono la necessità di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici con prospettive d'investimento e di programmazione pluriennale;

Considerato che il PAER indica quattro macro aree di intervento necessarie per adattarsi ai cambiamenti climatici in atto e per ridurre il rischio sismico, relative alla difesa del suolo, alla risorsa idrica, alla difesa della costa ed alle azioni di tutela della biodiversità;

Preso atto dell'informativa preliminare del PAER



approvata dalla Giunta regionale con decisione n. 5 del 7 luglio 2011, discussa in Consiglio regionale nella seduta del 14 settembre 2011, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale;

Preso atto che il Consiglio regionale nella medesima seduta ha formulato specifici indirizzi di cui tener conto nell'elaborazione del piano, approvando gli ordini del giorno n. 110 e n. 112;

Vista la mozione del Consiglio regionale 18 aprile 2012, n. 362 (In merito alla necessità di recepimento nel piano ambientale ed energetico regionale "PAER" della normativa sulla riduzione dei consumi energetici nel settore dell'edilizia e di una sua effettiva applicazione);

Visto altresì l'ordine del giorno del Consiglio regionale 19 novembre 2013, n. 215, con il quale impegna la Giunta regionale a valutare, nell'ambito dell'aggiornamento delle pianificazioni di settore, del PAER e del piano regionale delle attività estrattive (PRAER), l'inserimento di disposizioni tese a pianificare le attività di ricerca e di estrazione di risorse del sottosuolo, nell'ottica di una sempre maggiore tutela ambientale;

Dato atto che gli atti di indirizzo sopracitati sono stati sostanzialmente recepiti nell'elaborazione del PAER;

Dato atto che la proposta di piano, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, è stata oggetto della consultazione pubblica prevista dall'articolo 25 della l.r. 10/2010, avviatasi a seguito della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana 24 ottobre 2012, n. 43, Parte seconda, e conclusasi nel termine di sessanta giorni previsti dalla l.r. 10/2010;

Preso atto che la Giunta regionale ha predisposto la proposta finale di piano in conformità alle disposizioni contenute nella l.r. 10/2010;

Preso atto del parere motivato del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 10/2010 sul rapporto ambientale nell'ambito del procedimento VAS di competenza regionale, espresso in data 11 giugno 2013 e pervenuto alla Giunta regionale con nota prot. AOOGR/159721/F.050.020 del 14 giugno 2013 (allegato E);

Dato atto che le risorse coinvolte sono coerenti con gli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017, approvato con la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87;

Visti in particolare gli esiti dei tavoli di concertazione

istituzionale e generale sulla proposta di piano svolti in data 17 dicembre 2013;

Dato atto che la proposta finale di piano ha tenuto conto delle osservazioni presentate in fase di consultazione pubblica prevista dall'articolo 25 della l.r. 10/2010, osservazioni che sono state per la maggior parte recepite come specificato nella dichiarazione di sintesi e relativi allegati;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 27 (Piano Ambientale ed Energetico Regionale "PAER") e i seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato A "Proposta finale di PAER" articolato in:
  - a.1. Disciplinare di piano e relativi allegati;
  - a.2. Quadro conoscitivo;
  - a.3. Sezione valutativa.

- Allegato B "Rapporto ambientale", Allegato C "Sintesi non tecnica", Allegato D "Dichiarazione di sintesi", di cui agli articoli 24 e seguenti della l.r. 10/2010;

Considerato che l'attuazione del suddetto piano avviene mediante deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 14/2007;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 14/2007, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione del piano;

Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2014;

Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dalla Commissione di controllo nella seduta del 6 febbraio 2014;

#### DELIBERA

1. di approvare quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- Allegato A "Piano ambientale ed energetico regionale" articolato nei seguenti documenti:

- a.1. Disciplinare di piano e relativi allegati;
- a.2. Quadro conoscitivo;
- a.3. Sezione valutativa.

- Allegato B "Rapporto ambientale", Allegato C "Sintesi non tecnica", Allegato D "Dichiarazione di sintesi", di cui agli articoli 24 e seguenti della l.r. 10/2010;

2. di prendere atto che il complesso delle risorse attivabili per l'attuazione delle politiche per il PAER per l'anno 2015 ammonta a 189.293.532,54 euro, meglio specificate

nel quadro di riferimento finanziario pluriennale di cui al capitolo 4 "Risorse" del disciplinare di piano;

3. che la Giunta regionale provveda al monitoraggio annuale del PAER come previsto dall'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 14/2007 e come definito nella sezione valutativa del piano, comprensivo anche dell'aggiornamento del quadro conoscitivo e finanziario;

4. che la Giunta regionale provveda all'attuazione del PAER mediante deliberazioni annuali predisposte a livello di ciascun obiettivo specifico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

*Gli allegati A, B, C, D, E, del presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale della Giunta regionale e sono accessibili mediante il seguente link: <http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico>*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*

Roberto Giuseppe Benedetti

*I Segretari*

Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

## SEZIONE III

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 1

**Reiterazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 1 settembre 2014 (Disposizioni per l'attuazione della Circolare Orlando).**

#### IL PRESIDENTE

Vista la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto in particolare l'articolo 191 del d.lgs. 152/06,

che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti, aventi efficacia non superiore a sei mesi, per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto altresì il comma 4 dell'articolo soprarichiamato che dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti di cui alla precedente alinea "possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti."

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che dispone l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Presidente della Giunta Regionale qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;

Visto altresì l'articolo 21 della legge regionale di cui alla precedente alinea in cui si dispone che, "il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopporre a situazioni di necessità o urgenza";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 1 settembre 2014, pubblicata sul BURT, Parte Prima n. 42, del 3 settembre 2014, avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione della Circolare Orlando", di cui si richiamano integralmente i contenuti;

Preso atto che:

1. con Determina Dirigenziale n. 3646 del 27/11/2014 della Provincia di Grosseto, Area Ambiente, è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, l'autorizzazione integrata ambientale n. 2561 del 03/09/2014 rilasciata alla società Futura Spa per l'installazione di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani residui con produzione di CSS, FOS e compostaggio FORSU e frazione verde da RD ubicato in località Strillaie (Grosseto). L'atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.1/2014, dispone di elevare la quantità massima complessiva di trattamento annuo dei rifiuti in ingresso nell'istallazione sino alla capacità massima prevista dal procedimento di VIA concluso dalla Provincia di Grosseto con atto di Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006;

2. con Determina Dirigenziale n. 4542 del 04/11/2014 la Provincia di Pisa ha escluso dalla procedura di VIA il progetto dell'impianto temporaneo di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.1/2014 presso



l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a;

3. con Determina Dirigenziale n 4738 del 13/11/2014 il Servizio Ambiente della Provincia di Pisa ha aggiornato l'AIA della discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a, autorizzando l'installazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento temporaneo di cui al precedente punto;

4. con nota protocollo prot. 121/VII/b/1 del 10 febbraio 2015 la Società Belvedere spa ha comunicato che il termine dei lavori per la realizzazione dell'impianto temporaneo di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato è previsto per la fine del mese di aprile con operatività dell'impianto "entro la prima quindicina di maggio";

Considerato pertanto che al termine del periodo di efficacia dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1/2014 l'impianto temporaneo di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato presso l'impianto di discarica di Legoli, non sarà operativo;

Preso atto che per il superamento della situazione di emergenza sono state promosse ed adottate iniziative necessarie a garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio, lo smaltimento dei rifiuti e la realizzazione degli impianti ed in particolare:

- con deliberazione di Consiglio regionale n. 94 del 18 novembre 2014 è stato approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)". Il piano regionale costituisce lo strumento che, attraverso la sua graduale attuazione, darà risposta strutturale sia al mancato completamento degli impianti programmati che al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

- con delibera di Giunta regionale n.1164 del 9 dicembre 2014 sono state assegnate alle Autorità di Ambito risorse pari ad euro 4.500.000,00 per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti con effetti calmieranti sulle tariffe a carico degli utenti. La selezione degli interventi sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza con la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) adeguamento impiantistico, secondo quanto previsto negli atti di pianificazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1/2014;

c) efficacia dei progetti per l'incremento della raccolta differenziata, in particolare della frazione organica, in coerenza con gli obiettivi di riciclo;

d) coerenza con le disposizioni contenute negli atti di gara per l'individuazione del gestore unico;

- che facendo seguito alla richiesta del Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (prot n. A00GRT/37228/P.070.030.010 del 13/02/2015), la Società Rea impianti

srl, con nota prot 158/15/U del 18 febbraio 2015, ha comunicato che la sezione di biostabilizzazione presso l'installazione per l'attività di trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sita in Località Scapigliato (LI) (autorizzata dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Provincia di Livorno con D.D n. 185 del 22/10/2014) sarà presumibilmente completata nel mese di maggio 2015;

Considerato che tuttavia permane la carenza di capacità di trattamento, che, insieme all'obbligo previsto dalla Circolare Orlando di conferire in discarica il solo rifiuto urbano trattato e la frazione organica stabilizzata derivante dal trattamento dello stesso, determina l'impossibilità, senza il ricorso a interventi contingibili e urgenti, di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati determinando quindi una situazione di emergenza ambientale e sanitaria.

Ritenuto pertanto di dover confermare quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1/2014 e in particolare:

- la gestione dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati destinati a trattamento e della frazione organica derivante dal trattamento del rifiuto suddetto e destinata a stabilizzazione;

- la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto temporaneo di trattamento presso la discarica di Legoli;

Richiamate integralmente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, le deroghe specifiche previste nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1/2014 alle sotto elencate disposizioni:

- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli: 182 bis primo comma lettera a) e b); 199; 208 comma 12;

- legge regionale 18 maggio 1998 n. 25, articoli: 9; 11; 13; 14; 25; 27;

- legge regionale 22 novembre 2007 n. 61, articolo 27;

Acquisiti i pareri rispettivamente di ARPAT, del Dipartimento Prevenzione ASL 6 di Livorno, dell'Azienda UU.SS.LL n. 9 di Grosseto e n. 10 di Firenze che si sono espresse con specifico riferimento alle conseguenze ambientali ed igienico sanitarie;

#### REITERA

per un periodo di sei mesi l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 1 settembre 2014 "Disposizioni per l'attuazione della Circolare Orlando", Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto disposto e anche per quanto disposto e non ancora attuato alla data del termine di efficacia della stessa,

## DISPONE

di dare comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai Presidenti delle Province, ai Presidenti e Direttori generali delle Autorità Servizio Rifiuti, all'ARPAT e ai gestori degli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescri-

zioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dal d.lgs 152/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

*Il Presidente della Regione Toscana*  
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

**SEZIONE III****PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE  
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 1 settembre 2014, n. 1

**Disposizioni per l'attuazione della Circolare Orlando.**

## IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e in particolare l'articolo 7, comma 1, che dispone, tra le altre cose, che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che tale trattamento non contribuisca a prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;

Considerato che, con circolare GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 a firma del Ministro Prestigiacomo (di seguito Circolare Prestigiacomo), erano stati forniti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano chiarimenti operativi in merito allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani con particolare riferimento alle condizioni necessarie per il rispetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo summenzionato;

Ricordato che la Circolare Prestigiacomo chiariva che i rifiuti urbani indifferenziati potevano essere avviati a smaltimento in discarica tal quali, senza pretrattamento, se i territori avevano organizzato le raccolte differenziate ed erano stati raggiunti gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) smaltiti in discarica fissati dalla normativa vigente ritenendo il soddisfacimento di queste due condizioni azioni efficaci per ottenere un rifiuto urbano residuo il cui smaltimento non comportasse ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana superiori a quelle derivanti dallo smaltimento di un rifiuto urbano trattato;

Ricordato altresì che la Circolare summenzionata consentiva inoltre, nelle more della completa realizzazione dell'impiantistica di piano, che i rifiuti potessero essere conferiti in discarica dopo semplice tritovagliatura a condizione che fosse effettuata un'adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani (quali farmaci scaduti, pile e batterie) e che gli impianti di tritovagliatura consentissero il recupero di alcune frazioni merceologiche, quali i metalli;

Considerato che la Regione Toscana e gli altri soggetti competenti hanno, conseguentemente, messo in atto tutti gli strumenti necessari per consentire una gestione dei rifiuti urbani indifferenziati avviati a smaltimento in discarica conforme ai disposti della Circolare Prestigiacomo e della normativa vigente;

Vista la successiva Circolare del Ministro Orlando prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013 (di seguito Circolare Orlando) che ha posto termine all'efficacia della Circolare Prestigiacomo;

Considerato che la Circolare Orlando non prevede più la possibilità del conferimento diretto in discarica del rifiuto non trattato alle condizioni precedentemente descritte;

Considerato che la Circolare suddetta è intervenuta sulla definizione di "trattamento" del rifiuto, prevedendo che la tritovagliatura non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 36/2003, obbligo che può essere assolto esclusivamente se ad un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti è associata anche la stabilizzazione della frazione organica;

Preso atto che la Circolare Orlando afferma che "le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia";

Considerato che la Circolare suddetta chiarisce che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla Circolare Prestigiacomo, non può essere di per sé idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali;

Rilevato che l'attuazione di tali disposizioni comporta evidenti e sostanziali ricadute, sia tecniche che economiche, sugli attuali sistemi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e sulla programmazione di settore;

Considerato che le sopravvenute limitazioni allo smaltimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica non stabilizzata derivante dal trattamento dello stesso previste dalla Circolare Orlando non prevedono alcun periodo transitorio di adeguamento e che si rende necessario prevedere una serie di misure atte a compensare la carenza di trattamento accertata;

Considerato, per i motivi sopra esposti, che la Regione Toscana si è attivata sin da subito al fine di trovare

una comune linea di azione, anche in accordo con il Ministero, per l'applicazione della Circolare Orlando partecipando attivamente al tavolo tecnico interregionale svoltosi nei mesi successivi all'emanazione della Circolare;

Rilevato che, in quella sede, la Regione ha proposto al tavolo l'opportunità di prevedere una calendarizzazione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Circolare proponendo l'introduzione di una fase di transizione e che questa opzione non è stata accolta dal Ministero, il quale ha segnalato la necessità che le Regioni adottassero tutte le ulteriori misure per dare immediata applicazione alla Circolare;

Vista la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto, in particolare, l'articolo 191 del d.lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che dispone l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Presidente della Giunta Regionale qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;

Visto altresì l'articolo 21 della legge regionale di cui alla precedente alinea in cui si dispone che, "il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza";

Vista la proposta del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione 19 dicembre 2013 n. 106, in cui è espressamente previsto il rispetto del principio generale dell'autosufficienza e della sicurezza della gestione dei rifiuti prevedendo al contempo, attraverso lo strumento degli accordi tra autorità competenti, di utilizzare al massimo le potenzialità degli impianti esistenti a livello regionale, al fine di garantire una razionalizzazione nell'uso delle risorse sia economiche che ambientali;

Considerato che il nuovo Piano regionale di gestione

dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati è lo strumento che, attraverso la sua attuazione, darà risposta strutturale sia al mancato completamento degli impianti programmati che al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

Vista la comunicazione prot. A00GRT/256769/P.070.120 del 09/10/2013 del Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana inviata ai Presidenti delle Province della Toscana, al Presidente dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, ai Direttori Generali delle Autorità d'Ambito e ad ARPAT, con la quale si richiedeva di utilizzare gli impianti di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, presenti sul territorio regionale, al massimo delle loro potenzialità allo scopo di ottemperare alle disposizioni della Circolare Orlando;

Considerato che l'utilizzo degli impianti esistenti sul territorio regionale al massimo delle loro capacità effettive mirava a dare risposta alla necessità di trattamento per quei rifiuti che, a seguito delle nuove disposizioni, non potevano più essere smaltiti in discarica senza idoneo trattamento;

Considerato che tale richiesta non ha trovato attuazione;

Vista la nota prot. A00GRT/334724/P.070.120 del 30/12/2013 inviata dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati ai Direttori Generali delle Autorità d'Ambito ATO Toscana Centro, ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud con la quale si richiedevano "i dati riferiti alle disponibilità e fabbisogni di trattamento di rifiuti a livello di ATO al fine di definire le successive iniziative per dare applicazione alla Circolare" di cui sopra;

Considerato che conseguentemente alla richiesta di dati si è avviata una lunga e complessa attività tecnica e politica condotta con la collaborazione dei soggetti competenti e finalizzata all'acquisizione degli elementi decisionali necessari a definire il quadro delle iniziative di carattere regionale da intraprendere;

Visto quanto risposto, in merito ai dati riferiti alle disponibilità e fabbisogni di trattamento di rifiuti, dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro con nota protocollo n. 69 del 20/01/2014, dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con nota prot. A00GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014 e dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud con nota protocollo n. 1205 del 21/2/2014 e nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014;

Considerato che dalle elaborazioni condotte dalla

Regione Toscana sui dati comunicati risulta un deficit di trattamento per l'ATO Toscana Centro e l'ATO Toscana Costa;

Ritenuto che per garantire il servizio di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso sul territorio regionale, privilegiando il principio di prossimità agli impianti, si rende necessario prioritariamente utilizzare gli impianti di selezione e trattamento meccanico-biologico presenti in ciascun ATO al massimo delle loro capacità effettive;

Ritenuto altresì che per le medesime finalità, per i rifiuti urbani indifferenziati e per la frazione organica derivante dal trattamento dello stesso che non trovano collocazione negli impianti dell'ATO di produzione, si rende necessario ricorrere al trattamento in impianti collocati in altro ATO rispetto a quello di produzione;

Considerato che per dare corso a quanto sopra è stata effettuata una verifica della presenza sul territorio regionale, attraverso le competenti Autorità servizio rifiuti e le Province, d'impianti di trattamento meccanico biologico che hanno già svolto positivamente le procedure di valutazione d'impatto ambientale per capacità trattamento superiori a quelle attualmente autorizzate;

Preso atto che l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro (con nota prot A00-GRT/153571/P.070.120 del 19/06/2014) e ATO Toscana Costa (con nota prot A00-GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014) hanno comunicato che all'interno dell'ambito di competenza non vi sono impianti di trattamento meccanico biologico che hanno già svolto positivamente le procedure di valutazione d'impatto ambientale per capacità trattamento superiori a quelle attualmente autorizzate;

Preso atto che con nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014 inviata per conoscenza anche all'Amministrazione provinciale di Grosseto, l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana SUD ha comunicato che l'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) della Società Futura S.p.A., ha concluso il procedimento di valutazione d'impatto ambientale con atto di Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006 della Provincia di Grosseto per capacità superiori a quelle attualmente autorizzate e che il provvedimento di cui sopra si riferisce al Progetto Definitivo presentato dal proponente "che al documento R1d, pag 49 di 101, evidenzia come l'impianto è progettato con criteri dimensionali e di flessibilità gestionale che gli consentono di operare in modo ottimale in presenza di variazioni del 20% della portata nominale di rifiuti in ingresso (RUI + FORSU e

Verde), prevista dal P.P.R.U. in 118.972 t/a, che pertanto può variare da un minimo di 95.178 t/a ad un massimo di 142.766 t/a";

Preso atto che i competenti uffici della Provincia di Grosseto, con nota prot A00GRT/164674/P.070.010 del 03/07/14, riscontrando la comunicazione dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana SUD di cui alla precedente alinea hanno confermato le informazioni fornite dall'Autorità suddetta ed in particolare che "l'impianto ha completato le procedure di VIA con determinazione dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006 per potenzialità pari a quelle funzionali dell'impianto e superiori a quelle attualmente autorizzate";

Rilevato tuttavia, che l'utilizzo dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) della Società Futura S.p.A. per le potenzialità superiori a quelle attualmente autorizzate, commisurate alla capacità dell'impianto in base alla Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto disposto dall'articolo 29 sexies del d.lgs.152/2006;

Considerato che le misure di cui ai precedenti capoversi non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto sul territorio regionale e della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso, come risulta dall'Allegato B al presente atto;

Ritenuto pertanto necessario garantire sul territorio regionale il servizio di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso anche per i quantitativi di rifiuti - indicati, nel loro ammontare, nell'Allegato A della presente ordinanza - che non trovano collocazione negli impianti di trattamento esistenti prevedendo la realizzazione e la messa in esercizio, per la durata massima di 6 mesi eventualmente rinnovabili ai sensi delle disposizioni vigenti, d'impianti idonei sia ad eseguire una selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato che la stabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio del rifiuto urbano indifferenziato;

Considerato altresì che la carenza di capacità di trattamento, insieme all'obbligo previsto dalla Circolare Orlando di conferire in discarica il solo rifiuto urbano trattato e la frazione organica stabilizzata derivante dal trattamento dello stesso, determina l'impossibilità, senza il ricorso a interventi contingibili e urgenti, di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, determinando quindi una situazione di emergenza ambientale e sanitaria;



Preso atto che, in base agli Allegati III e IV, parte II del d.lgs.152/2006, i progetti relativi agli impianti di cui ai precedenti capoversi sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA;

Dato atto che in base alla legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza", i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA sono di competenza provinciale,

Viste le note prot. A00GRT/142318/P.070.030 del 5/6/2014; A00GRT/140404/P.070.030 del 4/6/2014 e A00GRT/134366/P.070.030 del 27/5/2014, inviate dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana alle tre Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani della Toscana con le quali, allo scopo di completare il quadro informativo necessario alla predisposizione del presente atto, si richiedeva, tra l'altro, comunicazione in merito all'opportunità di prevedere la realizzazione degli impianti temporanei;

Preso atto della nota di risposta prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud con la quale si comunicava che all'interno dell'ambito territoriale ottimale di competenza non vi è "necessità di nuovi impianti di trattamento TMB di tipo temporaneo, in quanto gli impianti autorizzati esistenti già assicurano sufficiente capacità di trattamento ed anzi garantiscono opportunità di trattamento per ulteriori flussi da altri ambiti";

Preso atto della nota di risposta prot. A00GRT/153571/P.070.120 del 19/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro con la quale si comunicava che "presso le discariche di ambito non sono state rilevate possibilità di realizzare impianti temporanei, finalizzati allo smaltimento, per il trattamento meccanico-biologico di rifiuti indifferenziati" in quanto i gestori degli impianti hanno "fatto sapere che non vi è lo spazio per una simile impiantistica temporanea";

Preso atto della nota di risposta prot. n. A00GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con la quale, sulla base di una prima valutazione di fattibilità e ferma restando la necessità di una verifica tecnica rispetto alle specificità ambientali dei siti, s'individuano l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere spa e l'impianto di discarica di Buriano della società ASAV spa quali possibili siti di realizzazione degli impianti di trattamento temporanei suddetti;

Vista la nota prot A00GRT/154848/P.070.120 del

19/06/2014 inviata dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana alla Provincia di Pisa con la quale si richiede una prima valutazione sulla fattibilità degli impianti di trattamento temporanei all'interno dei siti di discarica di Legoli e Buriano, indicati dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, oltre ad eventuali osservazioni e proposte tecniche utili alla redazione dei progetti;

Vista la nota prot A00GRT/163909/P.070.010 del 02/07/2014 di risposta della Provincia di Pisa con la quale si comunica che:

- presso la discarica di Buriano, a seguito dei sopralluoghi eseguiti e delle valutazioni tecniche svolte, "non sono disponibili gli spazi necessari per l'installazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico all'interno del perimetro impiantistico della discarica che pertanto dovrebbe essere realizzato in un'area esterna". Inoltre le volumetrie residue della discarica consentono lo smaltimento di rifiuti per un tempo limitatissimo e "ciò rende inidoneo il sito per il posizionamento di un impianto di trattamento meccanico biologico in quanto gli scarti e il biostabilizzato prodotto non troverebbero volumetrie di smaltimento disponibili, salvo un ampliamento della discarica", con tempi di realizzazione "non compatibili con la necessità di avere un sito disponibile in tempi brevissimi";

- presso la discarica di Legoli vi sono le condizioni tecnico-ambientali per la realizzazione dell'impianto temporaneo di trattamento, anche in ragione degli spazi a disposizione dell'area impiantistica;

Ritenuto, in base alle valutazioni tecniche esplicitate nel documento tecnico istruttorio redatto dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, Allegato B della presente ordinanza, di dover mettere in esercizio un impianto, composto da una linea di trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato e da una linea di biostabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio presso l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a.;

Considerato che nel documento tecnico si dà atto, in particolare, delle motivazioni circa:

a) il non ricorso allo strumento degli accordi regionali di cui all'articolo 182, comma 3, del d.lgs 152/2006;

b) l'esigenza di ricorrere alla realizzazione di impianti di trattamento temporanei al fine di soddisfare il fabbisogno di trattamento per i quantitativi di rifiuti che non trovano collocazione negli impianti di trattamento esistenti;

c) la tecnologia da impiegare per la realizzazione degli impianti di trattamento temporanei;

d) l'individuazione, tenuto conto delle comunicazioni di cui alle precedenti alinee e dei fabbisogni di trattamento, dell'impianto di discarica di Legoli della società

6

3.9.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

Belvedere S.p.a. quale sito idoneo alla collocazione dell'impianto suddetto;

Viste altresì le note inviate dal Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana prot. A00GRT/38991/P.070.030 del 10/02/2014, prot. A00GRT/38992/P.070.030 del 10/02/2014, prot. A00GRT/38993/P.070.030 del 10/02/2014 e prot. A00GRT/40520/P.070.030 del 11/02/2014 con le quali sono stati richiesti alle tre Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Toscana e ai gestori degli impianti di gestione del rifiuto urbano indifferenziato di ATO Toscana Centro, i prezzi di conferimento agli impianti di trattamento presenti sul territorio regionale al fine di valutare gli impatti economici connessi all'attuazione del presente atto;

Viste la nota prot. A00GRT/50538/P.070.120 del 21/02/2014 e successiva nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana SUD, la nota prot. A00GRT/94065/P.070.120 del 08/04/2014 inviata dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa e le note inviate dai soggetti gestori (nota prot. A00GRT/75984/P.070.120 del 19/03/2014 e nota prot. A00GRT/154938/P.070.10 del 20/06/2014) con le quali si comunicavano i prezzi suddetti;

Ritenuto che i prezzi di accesso agli impianti di cui al punto precedente, comunicati alla Regione, sono da intendersi come prezzi massimi;

Considerato che il Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati con note prot. A00GRT/164565/P.070.120 del 02/07/2014, A00GRT/164591/P.070.120 del 2/07/2014 e A00GRT/170669/P.070.120 del 09/07/2014 ha provveduto ad inviare all'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud le ipotesi riguardanti la movimentazione dei flussi di rifiuti da destinare agli impianti tenuto conto del fabbisogno e delle disponibilità di trattamento comunicate dalle AATO;

Considerato che le ipotesi riguardanti la movimentazione dei flussi di rifiuti da destinare agli impianti di cui alla precedente alinea sono state:

- condivise con l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro come risulta dalla deliberazione assembleare n. 9 del 11 luglio 2014;
- condivise con l'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa come risulta dalla presa d'atto adottata nell'assemblea dell'11 luglio 2014;
- condivise dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud come risulta dalla

lettera prot. A00GRT/171677/P.070.120 del 10/07/2014 a firma del suo Direttore Generale;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sotto elencate disposizioni:

- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli: 182 bis primo comma lettera a) e b); 199; 208 comma 12;
- legge regionale 18 maggio 1998 n. 25, articoli: 9; 11; 13; 14; 25; 27;
- legge regionale 22 novembre 2007 n. 61, articolo 27;

Dato atto che nei successivi 60 giorni dall'adozione della presente ordinanza, saranno promosse ed adottate tutte le iniziative necessarie a garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti e saranno attivate altresì tutte quelle necessarie alla realizzazione degli impianti per garantire il superamento dell'attuale situazione di emergenza;

Considerato che le iniziative di cui al punto precedente anticiperanno alcune delle azioni previste dal nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione 19 dicembre 2013 n. 106, al fine di superare l'attuale situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti;

Dato atto che tra le misure sono previste:

- a) azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata, in particolare della frazione organica, al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei Rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica fissati dalla normativa vigente, riducendo conseguentemente i quantitativi di rifiuti da avviare agli impianti di trattamento;
- b) azioni per lo sviluppo della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, al fine di ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana favorendone il recupero;
- c) azioni volte a favorire l'avvio a recupero di materia di frazioni particolari di rifiuti urbani, quali i residui della pulizia stradale;
- d) esercizio dei poteri sostitutivi regionali disciplinati dalla l.r. 35/2011 e dalla l.r. 69/2011 per la realizzazione d'impianti previsti nella pianificazione vigente e necessari a consentire il rispetto delle condizioni poste dalla Circolare Orlando;

Acquisiti i pareri rispettivamente di ARPAT e delle Aziende UU.SS.LL n.9 di Grosseto e n.12 di Viareggio e dell'Az. USL n.10 di Firenze, motivati in ragione dei rischi di carattere igienico-sanitario ed ambientale conseguenti all'impossibilità di smaltire i rifiuti urbani;



## ORDINA

A far data dalla pubblicazione del presente atto e per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

a) che la gestione dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati destinati a trattamento e della frazione organica derivante dal trattamento del rifiuto suddetto e destinata a stabilizzazione avvenga, entro cinque giorni dalla pubblicazione e per la durata massima di 6 mesi eventualmente rinnovabili ai sensi delle disposizioni vigenti, in conformità ai contenuti dell'Allegato A;

b) alla società Futura spa di produrre ai competenti uffici della Provincia di Grosseto, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto, la documentazione necessaria all'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) per capacità di trattamento pari alla capacità massima prevista dal relativo procedimento di VIA concluso dalla Provincia di Grosseto con atto di Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006;

c) l'avvio da parte dei competenti uffici della Provincia di Grosseto, sulla base dei documenti presentati ai sensi della precedente lettera b), del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto disposto dall'articolo 29 sexies del d.lgs.152/2006 per l'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) di cui alla lettera b). Le procedure dovranno essere concluse con la massima tempestività dalla Provincia di Grosseto e dagli enti coinvolti nel procedimento, facendo ricorso alle procedure di semplificazione consentite dall'ordinamento giuridico;

d) che della conclusione del procedimento suddetto sia data immediata comunicazione, a cura della Provincia di Grosseto, al Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana e ai proponenti;

e) che la Società Belvedere S.p.a provveda all'invio del progetto definitivo di un impianto idoneo sia ad eseguire una selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato che la stabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio del rifiuto urbano indifferenziato completo di studio ambientale ai competenti uffici della Provincia di Pisa, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto;

f) l'avvio, da parte dei competenti uffici della Provincia di Pisa, del procedimento di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 e contestuale procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, di un impianto temporaneo di trattamento del rifiuto urbano

indifferenziato, presso l'impianto di discarica di Legoli della società Belvedere S.p.a., costituito da una sezione di trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato e da una sezione di stabilizzazione della frazione organica derivante dal sottovaglio mediante processo di biostabilizzazione. Le procedure di cui sopra dovranno essere concluse con la massima tempestività dalla Provincia di Pisa e dagli enti coinvolti nel procedimento, facendo ricorso alle procedure di semplificazione consentite dall'ordinamento giuridico;

g) che della conclusione del procedimento sia data immediata comunicazione, a cura della Provincia di Pisa, al Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana e ai proponenti;

h) l'avvio, entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di cui al precedente punto d), dei lavori per la realizzazione dell'impianto temporaneo. Ogni onere per la realizzazione è a carico della Società Belvedere S.p.a;

i) la messa in esercizio dell'impianto suddetto, per la durata massima di 6 mesi eventualmente rinnovabili ai sensi delle disposizioni vigenti e per i quantitativi di rifiuti urbani che, come dettagliato nell'allegato A, non trovano collocazione negli impianti di trattamento esistenti;

l) la trasmissione delle informazioni necessarie all'esecuzione del monitoraggio dell'applicazione della presente ordinanza secondo le modalità previste nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

m) di dare comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai Presidenti delle Province, ai Presidenti e Direttori generali delle Autorità Servizio Rifiuti, all'ARPAT e ai gestori degli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dal d.lgs 152/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

*Il Presidente della Regione Toscana*

Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI

**Allegato A****Movimentazione dei flussi di rifiuti oggetto dell'ordinanza contingibile ed urgente**

I seguenti flussi, condivisi con le Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, ATO Toscana Centro e ATO Toscana Sud, individuano provenienza e destinazione dei quantitativi di rifiuti oggetto dell'ordinanza.

**Ambito territoriale ottimale Toscana Costa****Flussi di RU indifferenziato**

- avvio a trattamento meccanico e successivo incenerimento di 10.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta Geofor, presso l'impianto di Livorno (AAmps Spa);
- avvio a selezione e trattamento di 25.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta Geofor all'impianto di TMB di Massa (Cermec Spa);
- avvio a selezione e trattamento di 10.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta Geofor all'impianto di TMB di Massarosa (VerA srl);
- avvio a selezione e trattamento di circa 45.000 tonnellate di RU indifferenziato (CER 20 03 01), prodotti sul territorio della provincia di Lucca, all'impianto di TMB di Massarosa (VerA srl). I quantitativi suddetti corrispondono a quelli che nel 2013 risultano smaltiti tal quali o trattati senza stabilizzazione negli impianti di Rosignano Marittimo (REA impianti Spa);
- avvio a selezione e trattamento di 14.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta Geofor all'impianto di TMB di Grosseto (Futura Spa);
- avvio di 10.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta dei comuni dell'Unione Alta Valdera al trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, presso l'impianto di biostabilizzazione che verrà realizzato presso l'attuale impianto di discarica di Legoli a Peccioli (Belvedere Spa);
- avvio di 14.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) dal bacino di raccolta dei comuni dell'Alta Val di Cecina al trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, presso l'impianto di biostabilizzazione che verrà realizzato presso l'attuale impianto di discarica di Legoli a Peccioli (Belvedere Spa);
- avvio di 10.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) -di cui 5.000 t imputabili a fermi impianto straordinari dell'inceneritore di Ospedaletto - dal bacino di raccolta Geofor al trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, presso l'impianto di

biostabilizzazione che verrà realizzato presso l'attuale impianto di discarica di Legoli a Peccioli (Belvedere Spa).

#### **Flussi di rifiuti derivanti dal trattamento del RU indifferenziato destinati a stabilizzazione**

- Avvio di circa 16.000 tonnellate/anno di flussi di sottovaglio da selezione e trattamento di rifiuto urbano indifferenziato (CER 19 12 12) provenienti dall'impianto di selezione e trattamento meccanico di Rosignano Marittimo gestito da REA Impianti Spa a stabilizzazione nell'impianto di TMB di Massa (Cermecc Spa);
- Avvio di 9.000 tonnellate/anno di flussi di sottovaglio da selezione e trattamento di rifiuto urbano indifferenziato (CER 19 12 12) provenienti dall'impianto di selezione e trattamento meccanico di Livorno gestito da AAMPS Spa [comprensivi di 7.500 tonnellate/anno derivanti dal trattamento di rifiuti urbani prodotti nel Comune di Livorno + circa 1.500 tonnellate/anno derivanti dal trattamento di rifiuti urbani provenienti dal bacino Geofor] a stabilizzazione nell'impianto di TMB di Massa (Cermecc Spa);
- Avvio di 3.000 t/anno di flussi di sottovaglio da selezione e trattamento di rifiuto urbano indifferenziato (CER 19 12 12) provenienti dall'impianto di trattamento meccanico biologico di Porto Azzurro gestito da ESA Spa (limitatamente al periodo estivo) a stabilizzazione nell'impianto di TMB di Massa (Cermecc Spa);

#### **Ambito territoriale ottimale Toscana Centro**

##### **Flussi di RU indifferenziato**

Si stabiliscono i seguenti flussi per i quantitativi di rifiuti urbani provenienti dal bacino della società Quadrifoglio spa che a seguito dell'emanazione della Circolare Orlando necessitano di trattamento preliminare allo smaltimento:

- avvio ad incenerimento di 8.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01), in aggiunta alle 13.000 t/anno già pianificate, presso l'impianto di Montale (CIS srl);
- avvio a selezione e trattamento di 32.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01), all'impianto di TMB di Casa Rota, Terranuova Bracciolini (TB spa);
- avvio a recupero energetico di 6.000 t/anno di RU indifferenziato (CER 20 03 01) all'impianto di termovalorizzazione di Foci, Poggibonsi (Sienambiente Impianti spa);
- avvio di 38.000 t/anno di RU tal quale, di cui circa 28.000 t/anno di rifiuto urbano indifferenziato (CER 20 03 01) e circa 10.000 t/anno di residui della pulizia stradale (rifiuti da spazzamento - CER 20 03 03), al trattamento preliminare allo smaltimento in

discarica, presso l'impianto di biostabilizzazione che verrà realizzato presso l'attuale impianto di discarica di Legoli a Peccioli (Belvedere Spa);

#### **Impianto temporaneo di biostabilizzazione previsto presso la discarica di Legoli (PI)**

Tenuto conto del dettaglio dei flussi destinati a trattamento presso l'impianto temporaneo di biostabilizzazione previsto nel sito di discarica di Legoli (PI), l'impianto temporaneo suddetto dovrà assicurare una capacità di trattamento di circa 72.000 tonnellate anno di rifiuto in ingresso.

**Allegato B****Documento tecnico-istruttorio****Premessa**

Con la Direttiva 1999/31 si disponeva che gli Stati membri dovessero provvedere affinché solo i rifiuti trattati venissero collocati in discarica; i rifiuti potevano essere smaltiti direttamente in discarica solo nel caso in cui il loro trattamento non avesse contribuito alla riduzione della quantità dei rifiuti stessi o dei rischi per la salute umana o l'ambiente.

Tale disposizione è stata recepita con l'art. 7 (Rifiuti ammessi in discarica) del D. Lgs. 36/2003 che dispone:

*“1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:*

*a) .....*

*b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”.*

Si evidenzia che il divieto non è quindi assoluto e il recepimento nell'ordinamento italiano prevede la possibilità di escludere il trattamento nell'ipotesi in cui esso non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Nelle more di una più dettagliata specificazione da parte del Ministero dell'Ambiente delle condizioni in cui il trattamento non sia necessario, la Regione Toscana è intervenuta con Deliberazione di Giunta n. 739 del 2005 in cui veniva disposto che, in relazione al collocamento di rifiuti urbani indifferenziati in discarica, gli ATO che avessero raggiunto l'obiettivo di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) collocati in discarica relativo all'anno solare di riferimento, potevano considerare rispettati gli indirizzi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2003.

Nel 2009 sono arrivati i chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la Circolare Prestigiacomo, che sostanzialmente in linea con le disposizioni della DGRT 739/2005, chiariva che i rifiuti urbani indifferenziati potevano essere avviati a smaltimento in discarica tal quali, senza pre-trattamento, se i territori avevano organizzato le raccolte differenziate ed erano stati raggiunti gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB), smaltiti in discarica, fissati dalla normativa vigente. Il soddisfacimento di queste due condizioni era considerata azione sufficiente affinché il rifiuto urbano indifferenziato smaltito in discarica non comportasse ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana superiori a quelle derivanti dallo smaltimento di un rifiuto derivante dal trattamento dell'indifferenziato.

La Circolare summenzionata consentiva inoltre, nelle more della completa realizzazione dell'impiantistica pianificata, che i rifiuti urbani indifferenziati potessero essere conferiti in discarica dopo semplice tritovagliatura, a condizione che fosse effettuata un'adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose (quali farmaci scaduti, pile e batterie) e che gli impianti di tritovagliatura consentissero il recupero di alcune frazioni merceologiche, quali i metalli.

La Regione e gli altri soggetti competenti hanno, quindi, conseguentemente messo in atto tutti gli strumenti necessari per consentire una gestione dei rifiuti urbani indifferenziati avviati in discarica conforme ai disposti della circolare del 2009 e della normativa vigente.

Ciò ha consentito fino al 2013 lo smaltimento nelle discariche toscane di circa 500.000 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato.

Da agosto 2013, data di emanazione di una nuova circolare da parte del Ministro Orlando, che ha posto termine all'efficacia della circolare del 2009, il rifiuto urbano indifferenziato non può più essere smaltito alle condizioni precedentemente esposte.

L'emanazione della circolare è un intervento obbligato a seguito della procedura d'infrazione iniziata contro la Repubblica italiana già nel giugno 2011 e culminata nel giugno 2013 con la presentazione di un ricorso.

In estrema sintesi la Circolare Orlando, emanata per dare risposta alle azioni intraprese dalla Comunità europea, impone l'obbligo di pre-trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e la stabilizzazione della frazione organica derivante dal suo trattamento.

Ciò comporta evidenti e sostanziali ricadute, sia tecniche che economiche, sugli attuali sistemi di gestione dei rifiuti suddetti e sulla programmazione di settore.

#### **A) Le azioni intraprese dalla Regione Toscana**

Premesso che il nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), adottato con Delibera del Consiglio regionale 106 del 19/12/2013, è lo strumento che, attraverso la sua attuazione, darà risposta strutturale sia al mancato completamento degli impianti programmati che al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente, di seguito si elencano in sintesi le azioni intraprese dalla Regione per dare attuazione alle disposizioni della Circolare Orlando quest'ultime intese come anticipazioni dello stesso.

Tra le varie azioni intraprese dalla Regione, con nota dell'ottobre 2013 è stato comunicato, dalle Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani (AATO) e Province, l'urgente necessità di procedere affinché gli impianti di trattamento meccanico biologico e gli impianti di selezione presenti sul territorio regionale, fossero utilizzati al massimo delle loro potenzialità. Si segnala al proposito che nella vigenza della precedente circolare era possibile andare in discarica con il rifiuto urbano indifferenziato, con ciò evitando di sostenere costi aggiuntivi, relativi al pre-trattamento negli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) e contenendo così i costi di smaltimento che si trasferiscono sulle tariffe. L'applicazione della nuova circolare determina implicitamente la necessità di "internalizzare un costo ambientale" derivante dall'esigenza di trattare i rifiuti prima di essere conferiti in discarica e ciò al fine di ridurre l'impatto sulle matrici ambientali e quindi anche al fine di ridurre i costi di gestione post chiusura della discarica.

Nel frattempo è stato ricostruito, con stime eseguite sulla base dei dati 2013, il quadro conoscitivo dei fabbisogni e delle disponibilità di trattamento, base necessaria per definire le misure da adottare per garantire l'applicazione della nuova circolare.

Questo si è sostanzialmente tradotto nella ricostruzione dei flussi di rifiuti per tutta la Toscana, con particolare attenzione ai quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati e ai quantitativi di rifiuti derivanti dal loro trattamento con necessità di stabilizzazione conferiti nelle discariche regionali. La ricostruzione di cui sopra è stata condotta sulla base delle comunicazioni inviate da parte delle AATO a seguito di richiesta del Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati.

Dalle risposte pervenute il Settore ha preso atto di un deficit di trattamento in ATO Toscana Centro e ATO Toscana Costa e una disponibilità di trattamento in ATO Toscana Sud.

Oltre a questo, e posto che l'adeguamento alla circolare determinerà un impatto economico di rilievo, ma inevitabile (si tratta infatti di aggiungere una fase di trattamento che precedentemente veniva in parte evitata), sono stati rilevati i costi di conferimento nelle varie tipologie d'impianto.

Tutta la ricostruzione è stata finalizzata ad individuare soluzioni tecnicamente e ambientalmente sostenibili, che contenessero più possibile l'impatto in termini sia di movimentazione dei flussi che di costi di trattamento.

### **B) I risultati della ricognizione sui flussi**

Come già evidenziato al paragrafo precedente, le risposte pervenute dalle AATO hanno evidenziato:

- un deficit nel trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e nella stabilizzazione della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso in ATO Toscana Costa;
- un deficit nel trattamento dei soli rifiuti urbani indifferenziati in ATO Toscana Centro;
- una disponibilità di trattamento per rifiuti urbani indifferenziati in ATO Toscana Sud. Occorre specificare che per uno degli impianti che potrebbe avere disponibilità di trattamento (TMB di Strillaie della società Futura spa) è necessario prevedere un incremento della capacità di trattamento autorizzata sino a quella prevista nei provvedimenti di VIA già rilasciati. La disponibilità di trattamento di ATO Sud non è comunque sufficiente a coprire l'intero fabbisogno regionale.

I dati che seguono sono basati sulle stime eseguite tenendo conto dei dati di produzione dei rifiuti 2013 e delle valutazioni condotte in collaborazione con le AATO.

#### **Rifiuti che a seguito dell'emanazione della Circolare Orlando devono trovare collocazione per il trattamento**

Nel dettaglio, dalle elaborazioni eseguite sui dati suddetti, escludendo i flussi che rispetto al 2013 trovano già collocazione negli impianti di trattamento gestiti dallo stesso soggetto che effettua la raccolta, risulta che le quantità di rifiuto urbano indifferenziato e di frazione organica derivante dal trattamento dello stesso da stabilizzare, che devono trovare collocazione negli impianti di trattamento all'interno del territorio regionale, sono circa 222.000 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato (84.000 tonnellate da ATO Toscana Centro, 138.000 tonnellate da ATO Toscana Costa) e circa 28.000 di frazione organica da stabilizzare prodotta in ATO Toscana Costa.

#### **Rifiuti che trovano collocazione negli impianti esistenti nell'ATO di produzione**

Le quantità che possono essere gestite dagli impianti esistenti collocati all'interno dell'ATO di produzione ammontano a circa 98.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati (circa 8.000 tonnellate da ATO Toscana Centro e 90.000 tonnellate da ATO Toscana Costa) e 28.000 tonnellate di frazione organica da stabilizzare prodotta in ATO Toscana Costa.

#### **Rifiuti che trovano collocazione negli impianti esistenti in ATO diverso da quello di produzione**

Posta la massima utilizzazione degli impianti esistenti nell'ATO di produzione, il fabbisogno di trattamento e stabilizzazione che attualmente non trova collocazione corrisponde a circa 124.000



tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati (circa 76.000 tonnellate da ATO Toscana Centro e 48.000 tonnellate da ATO Toscana Costa).

Parte dei rifiuti, circa 52.000 tonnellate (38.000 tonnellate da ATO Toscana Centro e 14.000 tonnellate da ATO Toscana Costa), trovano collocazione utilizzando le disponibilità di trattamento presenti in ATO diverso da quello di produzione, nello specifico in ATO Toscana Sud.

I quantitativi residui da gestire per assicurare il rispetto dei disposti della Circolare Orlando, ammontano a circa 72.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati (38.000 tonnellate da ATO Toscana Centro e 34.000 tonnellate da ATO Toscana Costa).

Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, i quantitativi residui potevano essere gestiti con il ricorso agli accordi tra regioni ai sensi dell'art. 182 del decreto citato.

Tale soluzione tuttavia, ancorché in linea con la norma, avrebbe comportato:

1. lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati in regioni diverse da quelle di produzione. A tal fine si specifica che, ai sensi dell'art. 182, comma 3, del d.lgs 152/2006, in linea di principio è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
2. contrasto con quanto prescritto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (PRB) adottato con Delibera del Consiglio regionale 106 del 19/12/2013, in particolare laddove prevede che il piano attua il principio generale dell'autosufficienza prevedendo di utilizzare al massimo le potenzialità degli impianti esistenti a livello regionale, al fine di garantire una razionalizzazione nell'uso delle risorse sia economiche che ambientali;
3. la mancata applicazione dei principi di responsabilità territoriale e prossimità gestionale.

Sulla base di queste valutazioni e per garantire il rispetto del principio di autosufficienza regionale, si è ritenuto opportuno ricorrere alla realizzazione, in via del tutto temporanea e residuale, di impianti di trattamento meccanico e di biostabilizzazione per i quantitativi che non trovano collocazione negli impianti esistenti.

#### **Rifiuti che troveranno collocazione nei nuovi impianti di trattamento temporaneo**

I quantitativi residui, circa 72.000 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati (38.000 tonnellate da ATO Toscana Centro e 34.000 tonnellate da ATO Toscana Costa), potranno essere trattati nei nuovi impianti temporanei di trattamento.

#### **C) Obiettivi dell'ordinanza**

Si rende pertanto necessario emanare un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs 152/06, che preveda l'adozione di misure volte ad anticipare il raggiungimento di alcuni degli obiettivi già stabiliti nel PRB.

Si tratta in particolare, attraverso il ricorso ad un'ordinanza del Presidente della Giunta regionale, di disporre:

1. l'utilizzo degli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti sul territorio regionale al massimo della loro capacità di trattamento effettiva, consentendo la libera circolazione dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti del loro trattamento nel territorio regionale;

2. l'incremento della capacità di trattamento dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) della società Futura spa;
3. la realizzazione e attivazione temporanea d'impianti atti ad assicurare il trattamento della frazione che non trova collocazione negli impianti esistenti. In via del tutto residuale e con una permanenza necessaria esclusivamente a superare le criticità sopra richiamate.

#### **D) Considerazioni tecniche a supporto delle disposizioni dell'ordinanza**

##### **1) Utilizzo degli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti sul territorio regionale al massimo della loro capacità di trattamento effettiva**

Le elaborazioni sui dati comunicati:

- dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro con nota protocollo n. 69 del 20/01/2014,
- dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con nota prot A00GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014
- dall'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud con nota protocollo n. 1205 del 21/02/2014 e nota prot. A00GRT/148247/P.070.030 del 12/06/2014

hanno consentito di determinare il fabbisogno – disponibilità di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e stabilizzazione della frazione organica derivante dal suo trattamento.

Il criterio prioritario per l'individuazione della destinazione dei flussi di rifiuti da avviare a trattamento e stabilizzazione è stato quello di saturare le disponibilità impiantistiche all'interno di ciascun ATO di produzione dei rifiuti stessi.

Successivamente sulla base delle disponibilità impiantistiche dichiarate da ATO Sud per flussi di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dagli altri due ATO, si sono individuati come destinazione i seguenti impianti:

per i rifiuti di ATO Toscana Centro

- termovalorizzazione di Foci (Poggibonsi, Siena)
- impianto di trattamento meccanico biologico di Casa Rota (Terranuova Bracciolini, Arezzo),

per i rifiuti di ATO Toscana Costa

- l'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto).

Le scelte hanno tenuto conto delle distanze degli impianti di destinazione rispetto alla zona di produzione dei rifiuti nonché, a parità di distanze, delle migliori condizioni logistiche e di viabilità.

Si specifica che si rende necessario prevedere il superamento dell'obbligo di rispettare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti del loro trattamento a livello di ATO nonché dell'obbligo di stipulare gli accordi necessari previsti dalla l.r. 25/1998.

##### **2) Incremento della capacità di trattamento dell'impianto TMB di Strillaie (Grosseto) della società Futura spa**

E' stata effettuata una verifica della presenza sul territorio regionale, attraverso le competenti Autorità servizio rifiuti, d'impianti di trattamento meccanico biologico che hanno già svolto positivamente le procedure di valutazione d'impatto ambientale per capacità di trattamento superiori a quelle attualmente autorizzate.

Le verifiche suddette hanno evidenziato che:

- 1) all'interno dell'ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro non vi sono impianti di trattamento meccanico biologico che hanno già svolto positivamente le procedure di valutazione d'impatto ambientale per capacità di trattamento superiori a quelle attualmente autorizzate;
- 2) all'interno dell'ATO Toscana SUD il solo impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) della Società Futura S.p.A., ha concluso il procedimento di valutazione d'impatto ambientale (con atto di Determinazione Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006 della Provincia di Grosseto) per capacità superiori a quelle attualmente autorizzate. In particolare, come comunicato dalla competente AATO, il provvedimento citato si riferisce al Progetto Definitivo presentato dal proponente "che al documento R1d, pag 49 di 101, evidenzia come l'impianto è progettato con criteri dimensionali e di flessibilità gestionale che gli consentono di operare in modo ottimale in presenza di variazioni del 20% della portata nominale di rifiuti in ingresso (RUI + FORSU e Verde), prevista dal P.P.RU. in 118.972 t/a, che pertanto può variare da un minimo di 95.178 t/a ad un massimo di 142.766 t/a";

Considerato che:

- i competenti uffici della Provincia di Grosseto, riscontrando la comunicazione dell'Autorità servizio rifiuti ATO Toscana Sud di cui al punto precedente a loro inviata per conoscenza, hanno confermato (con nota prot AOOGR/164674/P.070.010 del 03/07/14) le informazioni fornite ed in particolare che *"l'impianto ha completato le procedure di VIA con determinazione dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006 per potenzialità pari a quelle funzionali dell'impianto e superiori a quelle attualmente autorizzate"*;

- l'Autorità servizio rifiuti ATO Toscana Sud, con nota prot. 254 del 23/01/2014, per l'impianto di trattamento meccanico biologico di Strillaie (Grosseto) ha comunicato una disponibilità di trattamento di rifiuti indifferenziati provenienti da altri ATO (pari a 14.000-20.000 tonnellate), in quanto *"la capacità tecnologico gestionale individuata è coerente con le prestazioni garantite a base di gara e pienamente coerente con le garanzie del gestore"* condizionando tale disponibilità *"all'adeguamento del vigente quadro autorizzatorio che non permette di avere piena disponibilità delle potenzialità funzionali dell'impianto"*;

si ritiene opportuno chiedere alla provincia di Grosseto di procedere al rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto disposto dall'articolo 29 sexies del d.lgs.152/2006, per consentire l'adeguamento della capacità di trattamento dell'impianto a quella massima prevista dal relativo procedimento di VIA concluso con Determina Dirigenziale n. 5164 del 27/12/2006.

### **3) Realizzazione e attivazione temporanea di impianti di trattamento**

Preso atto che:

- la Circolare del Ministro Orlando prevede che "le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia";
- che la capacità di trattamento esistente sul territorio regionale, anche tenendo conto delle ulteriori disponibilità conseguenti all'adeguamento dell'autorizzazione dell'impianto di TMB delle Strillaie (Grosseto), non è sufficiente a soddisfare completamente il fabbisogno di trattamento;

è stata valutata, congiuntamente alle competenti AATO e Province, la possibilità di porre in esercizio impianti temporanei di trattamento meccanico biologico (TMB) idonei ad eseguire una triturazione, selezione meccanica e stabilizzazione del rifiuto urbano indifferenziato, conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministro Orlando.

Più in dettaglio gli impianti di trattamento temporaneo dovranno assicurare economicità e semplicità di realizzazione e gestione, elevati livelli di tutela ambientale e della salute umana, possibilità di rapida rimozione (tenuto conto del loro carattere temporaneo) e avranno, sinteticamente, le seguenti caratteristiche tecniche:

- impianti di trattamento meccanico-biologico in grado di trattare RSU tal quale mediante processo di tritovagliatura del rifiuto e successiva biostabilizzazione aerobica in cumuli areati;
- sezione di biostabilizzazione aerobica per la stabilizzazione del sottovaglio con sistema di raccolta del percolato e di contenimento delle emissioni odorigene;
- stabilità biologica dei rifiuti biostabilizzati: la stabilità biologica sarà valutata mediante la determinazione dell'indice respirometrico dinamico (IRD), che dovrà essere inferiore a 1.000 mgO<sub>2</sub>/kgVS/h s.s. (art. 6 ,comma 3, tabella 5, del DM 27 settembre 2010)

Potranno inoltre essere accettati presso tali impianti anche rifiuti derivanti dalla triturazione e selezione meccanica di rifiuti urbani indifferenziati, provenienti da altri impianti toscani, che necessitano di biostabilizzazione.

Tenuto conto delle caratteristiche impiantistiche suddette, al fine di definire le localizzazioni degli impianti temporanei di trattamento, il Settore ha provveduto ad eseguire, con la collaborazione degli enti competenti (AATO e Province), le necessarie valutazioni tecniche al fine di individuare i possibili siti di realizzazione.

Con le note prot. A00GRT/142318/P.070.030 del 5/6/2014; A00GRT/140404/P.070.030 del 4/6/2014 e A00GRT/134366/P.070.030 del 27/5/2014, il Settore ha provveduto a richiedere alle tre Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani della Toscana comunicazione in merito all'opportunità di prevedere la realizzazione degli impianti temporanei all'interno d'impianti di gestione rifiuti urbani esistenti richiedendo, nell'eventualità di siti idonei alla collocazione di detti impianti: a) l'indicazione dei siti suddetti; b) una prima valutazione tecnica e gestionale sulla fattibilità tenuto conto anche della necessità di assicurare il rispetto del principio di prossimità.

Dalle comunicazioni di risposta pervenute è emerso che all'interno del solo ATO Toscana Costa, sulla base di una prima valutazione di fattibilità e ferma restando la necessità di una verifica tecnica rispetto alle specificità ambientali, vi erano possibili siti idonei alla realizzazione degli impianti temporanei di trattamento.

Nel dettaglio, con nota prot. n. A00GRT/146069/P.070.120 del 10/06/2014 l'Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, tenuto conto delle "verifica delle disponibilità del sistema impiantistico di trattamento meccanico biologico e delle capacità residue dello stesso, oltre che una valutazione degli aspetti tecnico economici legati alle fasi della raccolta e della logistica di trasporto" ha comunicato che la collocazione di tali impianti avrebbe potuto trovare soluzione all'interno dei siti di discarica di Legoli (PI), della società Belvedere spa, e di Buriano (PI), della società ASAV spa.

Il Settore, sulla base di queste prime valutazioni, ha poi provveduto a richiedere agli uffici della Provincia di Pisa (competente per territorio) una valutazione sulla fattibilità degli impianti in parola all'interno dei siti di discarica individuati dall'AATO oltre ad eventuali osservazioni sulla soluzione tecnica ipotizzata e/o indicazioni e proposte tecniche utili alla redazione dei progetti.

Con nota prot A00GRT/163909/P.070.010 del 02/07/2014 di risposta, la Provincia di Pisa ha comunicato che in merito alla collocazione dell'impianto presso la discarica di Peccioli vi siano le condizioni ambientali per l'installazione dell'impianto proposto anche in ragione degli spazi a disposizione dell'area impiantistica più che sufficienti per l'installazione dell'impianto di trattamento.

Con la stessa nota, in merito alla discarica di Buriano, la Provincia ha altresì comunicato che, a seguito dei sopralluoghi eseguiti congiuntamente con l'ARPAT di Pisa in data 20/06/2014 e delle valutazioni tecniche svolte, le volumetrie residue della discarica consentono lo smaltimento di rifiuti per un tempo limitatissimo, presumibilmente fino alla fine di luglio.

La Provincia ha altresì comunicato che ciò rende inidoneo il sito per il posizionamento di un impianto di trattamento meccanico biologico, in quanto gli scarti e il biostabilizzato prodotto non troverebbero volumetrie di smaltimento disponibili, salvo un ampliamento della discarica, con tempi di realizzazione non compatibili con la necessità di avere un sito disponibile in tempi brevissimi.

Infine, dalle medesime valutazioni, è emerso che non sono disponibili gli spazi necessari per l'installazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico all'interno del perimetro impiantistico della discarica che pertanto dovrebbe essere realizzato in un'area esterna.

Pertanto vi sono le condizioni tecnico-ambientali per la realizzazione dell'impianto temporaneo di trattamento solo presso la discarica di Legoli.

#### **E) Deroghe necessarie per la realizzazione degli obiettivi dell'ordinanza**

Per l'attuazione dell'ordinanza e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si rende necessario prevedere specifiche deroghe alle sotto elencate disposizioni:

- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli: 182 bis primo comma lettera a) e b); 199; 208 comma 12;
- legge regionale 18 maggio 1998 n. 25, articoli: 9; 11; 13; 14; 25; 27;
- legge regionale 22 novembre 2007 n. 61, articolo 27;

#### **F) Il raccordo con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (PRB)**

Si precisa che l'ordinanza, nel far fronte alla situazione di necessità e urgenza sopra delineata, non inficia l'efficacia delle linee d'intervento già previste nel PRB in fase di approvazione; linee d'intervento che contengono tutte le misure per portare alla realizzazione degli obiettivi di riduzione, riciclo e recupero a regime al 2020.

L'ordinanza ha durata di 6 mesi, ma sarà verosimilmente prorogata per un periodo massimo di 18 mesi consentendo in questo modo di dare piena efficacia alle ulteriori misure attivate in coerenza con l'attuazione del PRB adottato che porterà entro il 2020 a regime l'assetto gestionale e impiantistico pianificato.

Si segnala inoltre che, per quanto prescritto anche dal d.lgs. 152/2006, la Regione entro centoventi giorni dall'emanazione dell'ordinanza stessa, provvederà a promuovere, rafforzare e adottare tutte le iniziative necessarie a raccordare il passaggio dalla fase di attuazione dell'ordinanza e l'attuazione a regime del PRB. In particolare, si tratta di garantire, attraverso incentivi e poteri sostitutivi, lo

sviluppo delle raccolte differenziate, soprattutto dell'organico, la realizzazione degli impianti di compostaggio previsti, l'accelerazione delle procedure autorizzative.

Ciò al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità tra l'attuazione dell'ordinanza e l'attuazione del PRB in fase di approvazione.

**G) Iniziative da intraprendere nei 120 giorni successivi all'emanazione dell'ordinanza (art. 191 del d.lgs 152/2006)**

Ai sensi dell'art. 191, secondo comma, del d.lgs 152/2006 entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Più in particolare le iniziative potranno avere ad oggetto:

a) azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata, in particolare della frazione organica, al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei Rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica fissati dalla normativa vigente, riducendo conseguentemente i quantitativi di rifiuti da avviare agli impianti di trattamento;

b) azioni per lo sviluppo della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, al fine di ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana favorendone il recupero;

Per la concretizzazione delle azioni sopra elencate si prevede di utilizzare le risorse già impegnate in favore delle AATO ridefinendo, con atto regionale, le priorità per la loro assegnazione ai soggetti beneficiari.

c) azioni volte a favorire l'avvio a recupero di materia di frazioni particolari di rifiuti urbani, quali i residui della pulizia stradale;

d) esercizio dei poteri sostitutivi regionali disciplinati dalla l.r. 35/2011 e dalla l.r. 69/2011 per la realizzazione d'impianti previsti nella pianificazione vigente e necessari a consentire il rispetto delle condizioni poste dalla Circolare Orlando.

Come detto, un maggiore dettaglio delle modalità di attuazione di quanto sopra indicato sarà oggetto di successive iniziative regionali nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell'Ordinanza.

**Allegato C****Monitoraggio**

Le aziende affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti e i Comuni nel caso di servizio svolto in economia, dettagliati nell'allegato A, dovranno rendicontare mensilmente, entro il giorno 15 successivo al mese di produzione, tutti i flussi di:

- CER 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati;
  - CER 20 03 03 residui della pulizia stradale (spazzamento);
- specificando i quantitativi per impianto di destinazione.

Gli impianti di trattamento meccanico e gli impianti di trattamento meccanico biologico per i soli flussi di sottovaglio non stabilizzato inviati a stabilizzazione in altro impianto, dovranno rendicontare mensilmente, entro il giorno 15 successivo al mese di produzione, tutti i flussi, come dettagliati nell'allegato A, di:

- CER 19.12.12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti: sottovaglio non stabilizzato specificandone i quantitativi per impianto di destinazione.

I dati dovranno essere inviati, a mezzo posta elettronica certificata, al Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati della Regione Toscana e, per conoscenza, all'AAto e alla Provincia di provenienza del flusso, all'AAto e alla provincia di destinazione del flusso.



## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it).**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631